Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 300 del 27 dicembre 1995 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 27 dicembre 1995** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 152

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1995, n. **540.**

Regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, relativamente ai procedimenti di competenza degli organi dell'Amministrazione di grazia e giustizia.

SOMMARIO

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

ALLEGATI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 20 novembre 1995, n. **540**.

Regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, relativamente ai procedimenti di competenza degli organi dell'Amministrazione di grazia e giustizia.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti gli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 23 febbraio 1993;

Considerato che per i termini si è potuto seguire soltanto in parte l'indicazione del Consiglio di Stato in quanto la complessità oggettiva di alcuni procedimenti, il numero dei relativi interessati e il periodo assegnato all'attività di altre amministrazioni hanno reso impossibile ricondurre tutti i termini al massimo di un anno;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma del citato art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, compiuta con nota 7942 del 20 novembre 1995;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi di competenza di organi dell'Amministrazione di grazia e giustizia sia che conseguano obbligatoriamente a iniziativa di parte sia che debbano essere promossi d'ufficio.

2. I procedimenti di competenza dell'Amministrazione di grazia e giustizia devono concludersi con un provvedimento espresso nel termine stabilito per ciascun procedimento nelle tabelle allegate, che costituiscono parte integrante del presente regolamento e che contengono, altresì, l'indicazione dell'organo o dell'ufficio competente. In caso di mancata inclusione del procedimento nelle tabelle allegate, lo stesso si concluderà nel termine previsto da altra fonte legislativa o regolamentare o, in mancanza, nel termine di trenta giorni di cui all'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 2.

Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti d'ufficio

1. Per i procedimenti d'ufficio il termine decorre dalla data in cui l'Amministrazione di grazia e giustizia abbia notizia del fatto da cui sorge l'obbligo di provvedere.

2. Qualora l'atto propulsivo promani da organo o ufficio di altra amministrazione, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento, da parte dell'Amministrazione di grazia e giustizia, della richiesta o della proposta.

Art. 3.

Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti a iniziativa di parte

1. Per i procedimenti a iniziativa di parte il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della domanda o istanza.

2. La domanda o istanza deve essere redatta nelle forme e nei modi stabiliti dall'Amministrazione, ove determinati e portati a idonea conoscenza degli amministrati, e deve essere correlata dalla prevista documentazione, dalla quale risulti la sussistenza dei requisiti e delle condizioni richiesti da legge o da regolamento per l'adozione del provvedimento.

3. All'atto della presentazione della domanda è rilasciata all'interessato una ricevuta contenente, ove possibile, le indicazioni di cui all'art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Le dette indicazioni sono comunque fornite all'atto della comunicazione dell'avvio del procedimento di cui all'art. 7 della citata legge n. 241 e all'art. 4 del presente regolamento. Per le domande o istanze inviate a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, la ricevuta è costituita dall'avviso stesso.

4. Ove la domanda dell'interessato sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'istante entro sessanta giorni, indicando le cause della irregolarità o della incompletezza. In questi casi il termine iniziale decorre dal ricevimento della domanda regolarizzata o completata.

5. Restano salvi la facoltà di autocertificazione e il dovere di procedere agli accertamenti d'ufficio previsti rispettivamente dagli articoli 2 e 10 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, nonché il disposto di cui all'art. 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 4.

Comunicazione dell'inizio del procedimento

1. Salvo che non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità, il responsabile del procedimento dà comunicazione dell'inizio del procedimento stesso ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti, ai soggetti la cui partecipazione al procedimento sia prevista da legge o regolamento nonché ai soggetti, individuati o facilmente individuabili, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono resi edotti dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale, contenente, ove già non rese note ai sensi dell'art. 3, comma 3, le indicazioni di cui all'art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Qualora, per il numero degli aventi titolo, la comunicazione personale risulti, per tutti o per taluni di essi, impossibile o particolarmente gravosa, nonché nei casi in cui vi siano particolari esigenze di celerità, il responsabile del procedimento procede ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, mediante forme di pubblicità da attuarsi con l'affissione e la pubblicazione di apposito atto, indicante le ragioni che giustificano la deroga, rispettivamente nell'albo dell'Amministrazione e nel Bollettino ufficiale del Ministero.

3. L'omissione, il ritardo o l'incompletezza della comunicazione può essere fatta valere, anche nel corso del procedimento, solo dai soggetti che abbiano titolo alla comunicazione medesima, mediante segnalazione scritta all'unità organizzativa competente. Il responsabile del procedimento è tenuto a fornire, nel termine di dieci giorni, gli opportuni chiarimenti o ad adottare le misure necessarie, anche ai fini dei termini posti per l'intervento del privato nel procedimento.

4. Resta fermo quanto stabilito dal precedente art. 3 in d'ordine alla decorrenza del termine iniziale del procedimento.

Art 5.

Partecipazione al procedimento

1. Ai sensi dell'art. 10, lettera *a)*, della legge 7 agosto 1990, n. 241, presso le sedi degli organi o uffici dell'Amministrazione sono rese note, mediante affissione in appositi albi o con altre idonee forme di pubblicità, le modalità per prendere visione degli atti del procedimento.

2. Ai sensi dell'art. 10, lettera *b)*, della medesima legge n. 241 del 1990, coloro che hanno titolo a prendere parte al procedimento possono presentare memorie e documenti entro un termine pari a due terzi di quello fissato per la durata del procedimento, sempre che il procedimento stesso non sia già concluso. La presentazione di memorie e documenti presentati oltre il detto termine non può comunque determinare lo spostamento del termine finale.

Art. 6.

Termine finale del procedimento

1. I termini per la conclusione dei procedimenti si riferiscono alla data di adozione del provvedimento ovvero, nel caso di provvedimenti recettizi, alla data in cui il destinatario ne riceve comunicazione.

2. Ove nel corso del procedimento talune fasi, al di fuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 7 agosto 1990, n. 241, siano di competenza di amministrazioni diverse dall'Amministrazione di grazia e giustizia, il termine finale del procedimento deve intendersi comprensivo dei periodi di tempo necessari per l'espletamento delle fasi stesse. A tal fine le amministrazioni interessate verificano d'intesa, entro sessanta giorni dall'entrata

in vigore del presente regolamento, la congruità, per eccesso o per difetto, dei tempi previsti nelle tabelle allegate, nell'ambito del termine finale, per il compimento delle fasi medesime. Ove dalla verifica risulti la non congruità del termine finale, il Ministro di grazia e giustizia provvede, nelle forme prescritte, alla variazione del termine, a meno che lo stesso non sia fissato dalla legge.

3. I termini di cui ai commi 1 e 2 costituiscono termini massimi e la loro scadenza non esonera l'Amministrazione dall'obbligo di provvedere con ogni sollecitudine, fatta salva ogni altra conseguenza dell'inosservanza del termine.

4. Nei casi in cui il controllo sugli atti dell'Amministrazione procedente abbia carattere preventivo, il periodo di tempo relativo alla fase di integrazione dell'efficacia del provvedimento non è computato ai fini del termine di conclusione del procedimento. In calce al provvedimento soggetto a controllo il responsabile del procedimento indica l'organo competente al controllo medesimo e i termini, ove previsti, entro cui lo stesso deve essere esercitato.

5. Ove non sia diversamente disposto, per i procedimenti di modifica di provvedimenti già emanati si applicano gli stessi termini finali indicati per il procedimento principale.

6. Quando la legge prevede che la domanda dell'interessato si intende respinta o accolta dopo l'inutile decorso di un determinato tempo dalla presentazione della domanda stessa, il termine previsto dalla legge o dal regolamento per la formazione del silenzio-rifiuto o del silenzio-assenso costituisce altresì il termine entro il quale l'Amministrazione deve adottare la propria determinazione. Quando la legge stabilisca nuovi casi o nuovi termini di silenzio-assenso o di silenzio-rifiuto, i termini contenuti nelle tabelle allegate si intendono integrati o modificati in conformità.

7. Ai procedimenti amministrativi di cui all'art. 1, comma 1, non espressamente indicati negli allegati al presente regolamento si applica il termine di trenta giorni di cui all'art. 2, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, in cui non è computato il tempo necessario per l'espletamento dei controlli preventivi di cui al comma 4.

Art. 7.

Acquisizione obbligatoria di pareri e di valutazioni tecniche di organi od enti appositi

1. Ove debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo e il parere non intervenga entro il termine stabilito da legge o regolamento o entro i termini previsti in via suppletiva dall'art. 16, commi 1 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'Amministrazione richiedente può procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Il responsabile del procedimento, ove ritenga di non avvalersi di tale facoltà, partecipa agli interessati la determinazione di attendere il parere per un ulteriore periodo di tempo, che non viene computato ai fini del termine finale del procedimento ma che non può comunque essere superiore ad altri centottanta giorni.

2. Ove per disposizioni di legge o regolamento l'adozione di un provvedimento debba essere preceduta dall'acquisizione di valutazioni tecniche di organi od enti appositi e questi non provvedano e non rappresentino esigenze istruttorie ai sensi e nei termini di cui all'art. 17, commi 1 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento chiede le suddette valutazioni tecniche agli organismi di cui al primo comma dello stesso art. 17 e partecipa agli interessati l'intervenuta richiesta. In tali casi, per il periodo di un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, il tempo occorrente per l'acquisizione delle valutazioni tecniche non viene computato ai fini del termine finale del procedimento. Entro il medesimo termine annuale, il Ministro di grazia e giustizia individua, in via generale, d'intesa con gli organi, amministrazioni ed enti interessati, gli altri soggetti pubblici, che siano dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti rispetto agli organi ordinari, ai quali sia possibile richiedere in via sostitutiva le valutazioni tecniche, stabilendo i termini entro i quali le stesse devono essere rese; provvede altresì, ove occorra, ad apportare le conseguenti modifiche ai termini finali stabiliti nelle tabelle allegate al presente regolamento. Fintanto che il Ministro non avrà provveduto in via generale, nei modi suindicati, il responsabile del procedimento provvederà di volta in volta a individuare gli organi o i soggetti ai quali richiedere in via sostitutiva le valutazioni tecniche.

Art. 8.

Parere facoltativo del Consiglio di Stato

1. Quando il Ministro, fuori dei casi di parere obbligatorio, ritenga di dover promuovere la richiesta di un parere in via facoltativa al Consiglio di Stato, il responsabile del procedimento partecipa la determinazione ministeriale agli interessati indicandone concisamente le ragioni. In tal caso, il periodo di tempo occorrente per l'acquisizione del parere, dalla richiesta alla sua ricezione, non è computato nel termine finale del procedimento, ove il parere medesimo sia reso nei termini di cui all'art. 16, commi 1 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. L'acquisizione in via facoltativa di pareri e di valutazioni tecniche di organi, amministrazioni o enti, al di fuori del caso di cui al primo comma, ha luogo con l'osservanza del termine finale del procedimento.

Art. 9.

Unità organizzativa

1. Salvo diversa determinazione, le unità organizzative responsabili della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale sono gli organi e gli uffici competenti, come indicati nelle tabelle allegate al presente regolamento.

Art. 10.

Responsabile del procedimento

1. Salvo che non sia diversamente disposto, il responsabile del procedimento è il dirigente preposto all'unità organizzativa competente.

2. Il responsabile dell'unità organizzativa può affidare ad altro dipendente addetto all'unità la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al singolo procedimento. Il procedimento di assegnazione deve essere fatto per iscritto, con l'espressa indicazione che avviene ai fini dell'art. 5, primo comma, della legge n. 241 del 1990 e recare la data e la sottoscrizione del dirigente dell'ufficio. La responsabilità del designato decorre dalla data di ricezione del provvedimento.

2. Il responsabile del procedimento esercita le attribuzioni contemplate dall'art. 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dal presente regolamento e svolge tutti gli altri compiti indicati nelle disposizioni organizzative e di servizio nonché quelli attinenti all'applicazione delle disposizioni della legge 4 agosto 1968, n. 15.

Art. 11.

Integrazioni e modificazioni del presente regolamento

1. I termini e i responsabili dei procedimenti amministrativi individuati successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento saranno disciplinati con apposito regolamento integrativo.

2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, e successivamente ogni tre anni, l'Amministrazione di grazia e giustizia verifica lo stato di attuazione dello stesso apportandovi, nelle prescritte forme, le modificazioni ritenute necessarie.

Art. 12.

Pubblicità aggiuntiva

1. Il presente regolamento, oltre che nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia. Le stesse forme e modalità sono utilizzate per le successive modifiche e integrazioni.

2. Gli uffici tengono a disposizione di chiunque vi abbia interesse appositi elenchi recanti l'indicazione delle unità organizzative responsabili dell'istruttoria e del procedimento nonché del provvedimento finale, in relazione a ciascun tipo di procedimento amministrativo.

Art. 13.

Norma transitoria

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai procedimenti amministrativi, indicati nelle tabelle allegate, iniziati dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

2. Ai procedimenti amministrativi iniziati con la comunicazione di cui all'art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, si applicano i termini di durata stabiliti nelle tabelle allegate, detratto il periodo di tempo già trascorso tra la comunicazione stessa e la data suddetta.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 20 novembre 1995

Il Ministro: Dini

Visto, *il Guardasigilli:* Dini
Registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 1995
Registro n. 2 Giustizia, foglio n. 169

ALLEGATI

DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA E AFFARI GENERALI

(a) COMPRESO IL TEMPO OCCORRENTE AD ORGANI ESTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA INDICATO IN PARENTESI

(b) COMPRESO IL TERMINE DI 180 GIORNI DI CUI AL D.P.R.9 MAGGIO 1994 N.487

S E G R E T E R I A

PROCEDIMENTO	**FONTE NORMATIVA**	**TERMINE FINALE**
Sussidi al personale (per importo superiore a £ 500.000)	D.P.R. 266/87 art.15 lett.O) Art.9 lettera C) del D.L.3.2.93 P.D.G. 15.10.1994	gg.230
Sussidi al personale (entro importo £ 500.000)	D.P.R. 266/87 art.15 lett. O) Art.9 lett. C) del D.L.3.2.93 P.D.G. 15.10.1994	gg. 70
Rivalutazioni monetarie competenze accessorie: (compenso per lavoro straordinario, ex compenso incentivante ecc.)	**A)** Giudicati amministrativi **B)** Circolare P.C.M. n.UCI/40757/ /2772002 del 24.8.1988	gg.200

UFFICIO I

PROCEDIMENTO	*FONTE NORMATIVA*	*TERMINE FINALE*
Nomina a magistrato di Corte di Appello. Dichiarazione di idoneità ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di cassazione e alle F.D.S.	artt.1 e 6 L.23.7.56 n.570; artt. 7,9,16,17 e 18 L. 831/73; L. 425/84 e L. n.27/81	gg. 197
Conferimento Uffici direttivi a magistrati. Conferimento funzioni di appello, di cassaz. e dir. sup. e destinaz. Trasferimenti. Revoche. Collocam. Fuori Ruolo. Richiamo in Ruolo	artt.192-193-196-198 Ord. Giud. art.2 R.D.L.31.5.46 n.511 - art.10, n.1,11 3° co., 15 e 17 L. 24.3.58 n.195, artt.10 - 19 L. 20.12.73 n.831	gg. 316
Cessazioni dal servizio (decadenza, dimissioni, passaggi ad altre Amministrazioni)	L.24.3.58 n.195 artt. 10 n.1 e 17 Ordinamento Giudiziario art.11 L. 10.1.57 n.3 artt. 124 e 127/C	gg. 196
Riammissione nell'Ordine Giudiziario	artt.11 Ordinamento Giudiziario, D.P.R.10.1.57 n.3 art.132; L. 19.2.81 n.27 L. 6.8.84 n.425; L.24.3.58 n.195 art.10 n.1 e 17	gg. 257

PROCEDIMENTO	FONTE NORMATIVA	TERMINE FINALE
Disciplina (ordinanze o sentenze disciplinari o di condono)	L. 24.3.58 n.195 artt. 10 n.3 e 17 - D.P.R. 31.5.46 n.511 artt.21-29-30 e 31 - D.P.R.16.9.58 n.916 artt.57 e 58 - L.20.5.86 n.198 (condono)	gg. 196
Approvazione della graduatoria e nomina uditori giudiziari	Ordinamento Giudiziario art.127 - D.P.R. 10.1.57 n.3 art.5 - D.P.R.3.5.57 n.686 art.11 D.P.R. 16.9.58 n.916 artt. 34 e 35	gg. 197
Modifica sede Tirocinio	L.24.3.58 n.195 art.10 n.1 e 17 -D.P.R.11.1.88 n.116	gg. 256
Conferimento funzioni giurisdizionali	L. 24.3.58 n.195 artt.10 n.1 e 17 - D.P.R.11.1.88 n.116; L. 19.2.81 n.27; L. 12.1.91 n.13 artt. 2 e 3	gg. 101
Promozione a magistrato di tribunale	L. 2.4.79 n.97; L. 19.2.81 n.27; L. 6.8.84 n.425; L.24.3.58 n.195 artt.10 n.1 e 17	gg. 197
Trasferimenti e revoche. Collocam. fuori Ruolo e richiami in Ruòlo	artt.192, 196,198 Ordinamento Giudiziario; R.D.L. 31.5.46 n.511, art.2; L. 24.3.1958 n.195 artt.10 n.1, 15 e 17	gg. 256

PROCEDIMENTO	*FONTE NORMATIVA*	*TERMINE FINALE*
Cessazioni dal servizio (decadenze, dimissioni, passaggio ad altra Amministrazione	L. 24.3.58 n.195 art.10 n.1 e 19 - Ordinamento Giudiziario art.11; L.10.1.57 n.3 artt.124 e 127/C	gg. 196
Riammissione nell'Ordine Giudiziario	Ordinamento Giudiziario art.11; D.P.R. 10.1.57 n.3 art.132; L.19.2.81 n.27; L.6.8.84 n.425; L.24.3.58 n.195 art.10, n.1 e 17	gg. 257
Disciplina (ordinanze o sentenze disciplinari, condono): Pretori, sostituti procuratori, giudici	L. 24.3.58 n.195 artt.10 n.3 e 17; D.P.R.31.5.46 n.511 artt.21-29-30 e 31; D.P.R.16.9.58 n.916 artt.57 e 58; L. 20.5.86 n.198 (condono)	gg. 256
Redazione decreti di formazione delle tabelle di composizione delle sezioni e degli uffici di tutte le Corti di Appello	Artt.1,7, 7 bis e 7 ter, 31,33,35 co.2, 37,38,39, 46,47,48,49,50,50 bis,51,54,55,56,58,63,64,65,66, 67,68 e 100 dell'Ordinamento Giudiziario	gg. 206
Redazione decreti relativi alla nomina degli esperti dei Tribunali *di Sorveglianza*	Art.22 della L. 10.10.86, n.663; D.P.R.5.11.1986; Art.2 e 3 della L. 12.1.91, n.13	gg. 256

PROCEDIMENTO	*FONTE NORMATIVA*	*TERMINE FINALE*
Redazione decreti relativi alle tabelle feriali dei magistrati di tutte le Corti di Appello (anche integrazioni e modifiche)	Art.10, n.1 e 17 della L.24.3.58; Art.138 e 139 del R.D.11.12.33 n.1775; L. 1.8.59 n.704; Artt.2 e 3 L.12.1.91 n.13	gg. 197
Redazione decreti componenti tecnici dei Tribunali Regionali Acque Pubbliche e del Tribunal Superiore *Acque Pubbliche*	Art.22 della L.10.10.1986, n.663; D.P.R.5.11.1986 Art.10 n.2 e 17 della L.24.3.1958, n.195; Artt.2 e 3 L. 12.1.91, n.13	gg. 256
Applicazione magistrati disposte dal C.S.M.	Art.110 dell'Ordinamento Giudiziario e successive modificazioni	gg. 256
Aspettative dei magistrati ordinari	D.P.R.3/57 art.66 e segg. L.27/81 art.3	gg. 196
Congedi straordinari ai magistrati ordinari	D.P.R. 3/57 art.37 e segg. L.1204/71 art.4 e segg. L. 903/77 art.7 - L.27/81 art.3	gg. 196
Revoche e dimissioni di vice pretori onorari e vice procuratori onorari	Ordinamento giudiziario art.32 - D.P.R.449/88 art.21	gg. 256

PROCEDIMENTO	FONTE NORMATIVA	TERMINE FINALE
Dispense dal servizio e accettazione dimissioni dei magistrati fuori ruolo perchè in aspettativa	D.P.R. 3/57 artt. 124 e 129 - R.D.L.511/46 artt.3 e 4 - Ord. Giudiziario art.203	gg. 257
Nomine e conferme di vice pretori onorari e vice procuratori onorari	Ordinamento Giudiziario art.32 - D.P.R.449/88 art.21	gg. 256
Redazione decreto annuale di delega ai Presidenti di C.A. per la nomina e la conferma dei conciliatori e vice conciliatori	D.P.R. 916/58 art.38	gg. 256
Redazione decreti di delega al Presidente giunta Reg. Aut. Valle d'Aosta e Trentino Alto Adige per la nomina e conferma dei conciliatori e vice conciliatori	L. cost. 26.2.48 n.4: art.41 II co. D.P.R. 690/72 art.44	gg. 77
Congedi straordinari a magistrati fuori ruolo al Ministero di Grazia e Giustizia	D.P.R.3/57 art.37 e segg. - L. 27/81 art.3	gg. 31

PROCEDIMENTO	*FONTE NORMATIVA*	*TERMINE FINALE*
Assenze obbligatorie e facoltative di cui alla legge 1204/71 nei confronti dei magistrati fuori ruolo al Ministero di Grazia e Giustizia	L. 1204/71 art.4 e segg. - D.P.R.3/57 art.41 L. 27/81 art.3	gg. 31
Redazione decreti di integrazione e modifica relativi alle tabelle di composizione delle sezioni e degli uffici di tutte le Corti di Appello	*Artt.1,7,7 bis e 7 ter, 31,33,35 co.2, 37,38,39,46,47, 48, 50, 50 bis, 51, 54, 55, 56, 58,63, 64, 65, 66, 67, 68 e 100 dell'Ordinamento Giudiziario*	*gg.201*

U F F I C I O II

PROCEDIMENTO	*FONTE NORMATIVA*	*TERMINE FINALE*
Congedo straordinario nel corso dell'anno solare. Personale uffici giudiziari	art.37 e 40 - D.P.R.10.1.57 n.3 e successive modificazioni	gg.180
Congedo straordinario nel corso dell'anno solare. Personale ministeriale	art.37 e 40 - D.P.R.10.1.57 n.3 e successive modificazioni	gg.180
Aspettativa per infermità	art.68 - D.P.R.10.1.57 n.3 e successive modificazioni	gg.150
Aspettativa per motivi di famiglia	art.69 - D.P.R. 10.1.57 n.3 e successive modificazioni	gg.30
Aspettativa per motivi di particolare gravità	art.70 - D.P.R. 10.1.57 n.3	gg.280
Aspettativa per obblighi militari di leva	L.958/86	gg.350

PROCEDIMENTO	*FONTE NORMATIVA*	*TERMINE FINALE*
Aspettativa per mandato amministrativo	L.816/85	gg.190
Aspettativa per il raggiungimento del coniuge all'estero	L.11.2.85 n.26 e 25.6.85 n.333	gg.220
Dispensa dal servizio per incapacità o insufficiente rendimento	art.129 D.P.R.10.1.57 n.3	gg.360
Dispensa dal servizio per motivi di salute	artt.71, 129 e 130 D.P.R.10.1.57 n.3	gg.320
Decadenza dall'impiego	art.127 lett. c) D.P.R.10.1.57 n.3	gg.240
Assenza lavoratrici madri	artt.4-5-7 (I e II comma L.1204/71 art.6-7 L. 903/77)	gg.220
Riammissione in servizio del personale destituito di diritto (L.19/90)	artt.9 e 10 L. 19 del 7.2.90	gg.270

PROCEDIMENTO	FONTE NORMATIVA	TERMINE FINALE
Nomina in ruolo o risoluzione	Art.10, III e IV comma del D.P.R. 10.1.57 n.3	gg.120
Proroga periodo di prova	Art.10, comma IV D.P.R.10.1.57 n.3	gg.120
Esonero dal periodo di prova	art.10, comma V D.P.R.10.1.57 n.3	gg.91
Conservazione del trattamento economico più favorevole nei passaggi di carriera	Art.3 comma 57 decreto legislativo 24.12.93 n.537 - art.48 I co. D.P.R.17.5.87 n.266	gg.33
Conservazione anzianità e trattamento economico in sede di trasferimento nei ruoli di questa Amministrazione	art.200 del D.P.R.10.1.57 n.3 art.5 D.P.C.M.5.8.88 n.325 altre disposizioni particolari	gg.93
Applicazione rinnovi contrattuali	D.P.R.relativo al contratto da applicare e circolari esplicative della Ragioneria Centrale dello Stato - I.G.O.P.	gg.32

PROCEDIMENTO	*FONTE NORMATIVA*	*TERMINE FINALE*
Benefici economici previsti in favore di particolari categorie	Art.1 della legge 24.5.70 n.336 Legge 11.7.50 n.530 e art.2 R.D.L.17.5.23 n.1284	gg.91
Interessi e rivalutazione monetaria	Circolari emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri sullo argomento UCI/41757/27720/02 del 24.8.88	gg.92
Trasformazione del rapporto di lavoro (part-time)	art.7 D.P.C.M. 17.3.89 n.117	gg.122
Inquadramento qualifica funzionale superiore	art.4 e 8 Legge 312/80 altre disposizioni di legge e di carattere transitorio	gg.33
Inquadramento in altro profilo della stessa qualifica funzionale	art.4, comma IX della legge 312/80 art.5 comma 14 D.P.R.17.1.90 n.44	gg.181 *60 (a)*

PROCEDIMENTO	*FONTE NORMATIVA*	*TERMINE FINALE*
Decreto ministeriale trasferimento d'ufficio	art.32 D.P.R.10 gennaio 57 n.3	gg.90
Nomina vincitori concorso	art.9 D.P.R.10.1.57 n.3	gg.40
Decreto di cancellazione dai ruoli	art.65 D.P.R. 10 gennaio 57 n.3	gg.300
Decreto di riammissione in servizio	art.132 D.P.R.10.1.57 n.3	gg.120
Decreto ministeriale accettazione dimissioni	art.124 D.P.R. 10.1.57 n.3	gg.50
Decreto comando presso altre amministrazioni	art.34 D.P.R.18.12.1970 n.1077 art.3 comma 29-30 decreto legislativo 24.12.93 n.537	gg.140 70 (a)
Decreti di collocamento fuori ruolo	art.58 D.P.R.10.1.57 n.3 art.3 comma 29-30 decreto legislativo 24.12.93 n.537	gg.140 70 (a)

PROCEDIMENTO	FONTE NORMATIVA	TERMINE FINALE
Decreto passaggio ex art.200	art.200 D.P.R. 10.1.57 n.3	gg.90
Decreto decadenza dalla nomina	art.9 comma 3° D.P.R.10.1.57 n.3	gg.40
Decreto ministeriale trasferimento sede a domanda (personale segreteria e cancellerie giudiziarie - q.f. VII: collaboratori di cancelleria - q.f.VI:assistenti giudiziari - q.f. V: operatori amministrativi - q.f. IV: dattilografi)	art.32 D.P.R.10.1.57 n.3 D.M. 23.4.82 D.P.R. n.266 8.5.87	gg.180
Decreto ministeriale accettazione dimissioni	art.124 D.P.R.10.1.57 n.3	gg.50
Attribuzioni di funzioni dirigenziali	art.32 D.P.R.10.1.57 n.3 art.15 D.P.R.30.6.72 n.478 - art.19 del D.L.29/93	gg.120
Decreto ministeriale collocamento fuori ruolo	art.58 D.P.R. 10.1.57 n.3 art.3 comma 29-30 decreto legislativo 24.12.93 n.537	gg.140 70 (a)

PROCEDIMENTO	*FONTE NORMATIVA*	*TERMINE FINALE*
Decreto di cessazione per passaggio ad altra amministrazione	art.65 D.P.R. 10.1.57 n.3	gg. 70
Nomina vincitori concorso (funzionari di cancelleria)	art.9 D.P.R. 10.1.57 n.3	gg. 40
Decreto di riammissione in servizio	art.132 D.P.R.10.1.57 n.3	gg.120
Decreto decadenza dalla nomina	art.9 D.P.R.10.1.57 n.3	gg.40
Decreto ministeriale trasferimento d'ufficio	art.32 D.P.R. 10.1.57 n.3	gg.40
Decreto comando presso altre amministrazioni	art.34 D.P.R.28.12.70 n.1077 art.3 comma 29-30 decreto legislativo 24.12.93 n.537	gg.140 70 (a)
Decreto ministeriale accettazione dimissioni	art.124 D.P.R.10.1.57 n.3	gg.30

PROCEDIMENTO	*FONTE NORMATIVA*	*TERMINE FINALE*
Decreto comàndo presso altre amministrazioni	art.34 D.P.R.28.12.70 n.1077 art.3 comma 29-30 decreto legislativo 24.12.93 n.537	gg.140 70 (a)
Decreto ministeriale collocamento fuori ruolo	art.58 D.P.R.10.1.57 n.3 *art.3 co.29-30 d.l.vo 24.12.93 n.537*	gg.120 70 (a)
Decreto di cessazione per passaggio ad altra Amministrazione	art.65 D.P.R.10.1.57 n.3	gg.70
Nomina vincitori concorso (collaboratori di cancelleria)	art.9 D.P.R.10.1.57 n.3	gg.40
Decreto ministeriale trasferimento d'ufficio	comma 4° art.32 D.P.R.10.1.57 n.3	gg.40
Decreto di riammissione in servizio	art.132 D.P.R.10.1.57 n.3	gg.120
Decreto decadenza dalla nomina	art.9 D.P.R.10.1.57 n. 3	gg.40

PROCEDIMENTO	*FONTE NORMATIVA*	*TERMINE FINALE*
Decreto passaggio di ruolo	art.200 D.P.R.10.1.57 n.3	gg.60
Istanza interessato all'Avvocatura dello Stato A) Liquidazione spese per UIC B) Richieste	1) art.21 T.U. sull'Avvocatura dello Stato approvato con D.M. 30.10.33 n.1611 modificato dallo art.27 della L.3.4.79 n.10 2) sentenza	gg.80
Ricorso straordinariò al Capo dello Stato	D.P.R. 24.11.71 n.1199 artt.8-17	gg.180
Liquidazione compenso (gettoni di presenza) ai segretari ed ai vice segretari comunali che sostituiscono i cancellieri mancanti o temporaneamente impediti	art.100 R.D. 30.1.41 n.12 art.74 L. 23.10.60 n.1196	gg.40
Aggiunta o eliminazione del cognome del marito a seguito di matrimonio o cessazione effetti civili dello stesso	art.143 bis c.c.	gg.75

PROCEDIMENTO	*FONTE NORMATIVA*	*TERMINE FINALE*
Cambio o aggiunta di nome e cognome a seguito di sentenza dell'autorità giudiziaria	art.153 R.D.L.9.7.39 n.1238	gg.60
Espletamento scrutinio	artt.62-63-64-65-66-67-68-69 D.P.R. 3.5.57 n.686	gg.240
Rinnovazione scrutinio	artt.62-63-64-65-66-67-68-69 D.P.R. 3.5.57 n.686	gg.180
Decreto di trasferimento a domanda dirigenti	*art.32 D.P.R. 10.1.57 n.3 art.15 D.P.R.30.6.72 n.478*	*gg.120*

UFFICIO III

PROCEDIMENTO	FONTE NORMATIVA	TERMINE FINALE
Equo indennizzo personale U.N.E.P.	T.U.3/57; D.P.R. 686/57; T.U.1092/73 L.312/80 D.P.R.44/90 - D.P.R. 349/94	gg.535 180 (a)
Decreto collocamento a riposo per operatori UNEP trattenuti in servizio fino al 70° anno di età	D.P.R.1229/59; D.P.R.322/75; L.167/81	gg.60
Equo indennizzo personale UNEP	T.U. 3/57; D.P.R.686/57; T.U.1092/73 L.312/80; D.P.R.44/90 - D.P.R. 349/94	gg.535 180 (a)
Cause di servizio personale UNEP	T.U.3/57; D.P.R.686/57; T.U.1092/73 L.312/80; D.P.R.44/90 D.P.R. 349/94	gg.535 180 (a)
Nomina in ruolo del personale presso il Ministero o risoluzione del rapporto di impiego	Art.10, comma 3°; T.U. approvato con il D.P.R.10.1.57 n.3	gg.90
Nomina in ruolo presso gli Uffici periferici o risoluzione del rapporto di impiego	Art.10, comma 3°; T.U. approvato con il D.P.R.10.1.57 n.3	gg.90

PROCEDIMENTO	*FONTE NORMATIVA*	*TERMINE FINALE*
Esonero periodo di prova	Art.10, comma 5°, del T.U. approvato con il D.P.R.10.1.1957 n.3	gg.295
Conservazione trattamento economico più favorevole nei passaggi di carriera	art.3 comma 57 decreto legislativo 24.12.93 n.537	gg.250
Rinnovi contrattuali	DD.P.R.relativi al contratto da applicare - Circolari esplicative Ministero del Tesoro I.G.O.P.	gg.300
Benefici economici previsti in favore di particolari categorie	art.1 L. 336/70 Artt.43 e 44 R.D.L.30.9.1922 n.1290 e successive modificazioni	gg.250
Interessi e rivalutazione monetaria	circolari emanate dalla P.C.M. sull'argomento	gg.290
Inquadramento qualifica funzionale superiore	art.4 comma 8° L. 312/80	gg.33

PROCEDIMENTO	*FONTE NORMATIVA*	*TERMINE FINALE*
Rinnovi contrattuali personale UNEP	DD.P.R. relativi al contratto da applicare - Circolari esplicative Ministero Tesoro IGOP - Ordinamento personale UNEP (D.P.R. n.1229/59)	gg.290
Assenza obbligatoria lavoratrici madri	art.4 L.1204/71 e art.6 L.903/77	gg.300
Congedo straordinario nel corso dell'anno solare. Personale direttamente amministrato da questo ufficio	art.37 e 40 - D.P.R.10.1.1957 n.3; e successive modificazioni	gg.180
Congedo straordinario personale uffici giudiziari	artt.37 e 40 - D.P.R.10.1.57 n. 3 e successive modificazioni	gg.180
Assenza obbligatoria lavoratrici madri	art.5 L. 1204/71	gg.300
Assenza facoltativa lavoratrici madri	art.7 - 1° e 2° comma L.1204/71 artt.6 e 7 L. 903/77	gg.300

PROCEDIMENTO	*FONTE NORMATIVA*	*TERMINE FINALE*
Aspettativa per infermità	art.68 - D.P.R.10.1.57 n.3 L. 412/91	gg.300
Aspettativa per motivi di particolare gravità. Proroga al massimo di mesi sei oltre il limite previsto dalla legge	art.70 - D.P.R. 10.1.57 n.3	gg.300
Aspettativa per obblighi militari di leva	L.958/86	gg.300
Aspettativa per il raggiungimento del coniuge all'estero	L.11.2.80 n.26 e 25.6.85 n.333	gg.180
Aspettativa per mandato amministrativo	L.816/85	gg.180
Libertà sindacale	Art.47 L. 249/68	gg.60
Dispensa dal servizio per motivi di salute	Artt.71 e 130 - D.P.R.10.1.57 n.3 (autisti e commessi D.P.R.15.12.59 n.1129) (personale UNEP)	gg.250

PROCEDIMENTO	FONTE NORMATIVA	TERMINE FINALE
Decadenza dall'impiego (reparto aspettative)	Art.127 lettera c) D.P.R.10.1.57 n.3	gg.290
Decadenza dall'impiego (reparto commessi)	Art. 127 D.P.R. 10.1.1957 n.3	gg.200
Cancellazione dal ruolo per passaggio ad altra Amministrazione	Art.65 D.P.R. 10.1.57 n.3	gg.260 90 (a)
Trasferimento a domanda (reparto commessi)	Art.32 D.P.R.10.1.1957 n.3; D.P.R.8.5.87, n.266	gg.180
Trasferimento d'ufficio	Art.32 D.P.R.10.1.57 n.3	gg.55
Riammissione in servizio	Art.132 D.P.R. 10.1.57 n.3	gg.270
Decadenza dalla nomina	D.P.R.10.1.57 n.3; D.P.R.3.5.1957 n.686 D.P.R.28.12.1970, n.1077; Legge 22.8.1985 n.444	gg.50

PROCEDIMENTO	*FONTE NORMATIVA*	*TERMINE FINALE*
Nomina vincitori di concorso	D.P.R.10.1.57 n.3; D.P.R.3.5.1957 n.686; D.P.R.28.12.1970, n.1077; Legge 22.8.1985 n.444	gg.260
Trasferimento a domanda (reparto autisti)	Art.32 D.P.R.10.1.1957 n.3 D.P.R.8.5.87 n.266	gg.180
Cancellazione dal ruolo per passaggio ad altra Amministrazione	Art.65 D.P.R.10.1.1957 n.3	gg.180
Nomina vincitori di concorso	D.P.R.10.1.1957 n.3; D.P.R.3.5.57 n.686; D.P.R. 28.12.1970 n.1077 Legge 22.8.1985 n.444	gg.260
Decadenza dalla nomina	D.P.R.10.1.1957 n.3; D.P.R.3.5.1957 n.686 D.P.R.28.12.1970 n.1077; L. 22.8.1985 n.444	gg.50
Riammissione in servizio	Art.132 D.P.R.10.1.57 n.3	gg.270

PROCEDIMENTO	FONTE NORMATIVA	TERMINE FINALE
Decadenza dall'impiego	Art.127 D.P.R.10.1.57 n.3	gg.200
Comando presso altre Amministrazioni	Art.34 D.P.R.28.12.1970 n.1077	gg.180 90(a)
Trasferimento d'ufficio	Art.32 D.P.R. 10.1.1957 n.3	gg.55
Nomina vincitori di concorso (settore UNEP)	D.P.R.15.12.1959 n.1229 e legge 22.8.1985 n.444 D.P.R.10.1.1957 n.3 D.P.R.3.5.1957 n.686	gg.120
Decadenza dalla nomina	D.P.R.10.1.1957 n.3; D.P.R.3.5.57 n. 686 - D.P.R.15.12.1959 n.1229; L.22.8.1985 n.444	gg.50
Trasferimento d'ufficio	Art.30 D.P.R.15.12.1959 n.1229	gg.55
Trasferimento a domanda	Art.30 D.P.R.15.12.1959 n.1229	gg.180

PROCEDIMENTO	*FONTE NORMATIVA*	*TERMINE FINALE*
Comando presso altre Amministrazioni Personale UNEP	D.P.R.15.12.1959 n.1229 art.16,17 D.P.R.20.6.1984 n.536 (Dipartimento Funzione Pubblica) Art.2 legge 15.10.90 n.295 (Ministero del Tesoro)	gg.180 90(a)
Decadenza dall'impiego	Artt.27 e 97 D.P.R. 15.12.1959 n.1229	gg.200
Cancellazione dal ruolo per passaggio ad altra Amministrazione	Art.96 D.P.R. 15.12.1959 n.1229	gg.280 90 (a)
Collocamento a riposo per limiti di età e a domanda	Art.99 D.P.R.15.12.1959 n.1229	gg.70
Riammissione in servizio	Art.100 D.P.R. 15.12.1959 n.1229	gg.270
Nomina vincitori di concorso	D.P.R. 15.12.1959 n.1229 Legge 22.8.85 n.444 D.P.R. 10.1.1957 n.3; D.P.R. 3.5.57 n.686	gg.120

PROCEDIMENTO	*FONTE NORMATIVA*	*TERMINE FINALE*
Decadenza dalla nomina	D.P.R.15.12.1959 n.1229, legge 22.8.85 n.444 D.P.R.10.1.1957 n.3; D.P.R. 3.5.57 n.686	gg.50
Trasferimento d'ufficio	Art.30 e 162 D.P.R. 15.12.1959 n.1229	gg.55
Trasferimento a domanda	Art.30 e 162 D.P.R.15.12.1959 n.1229	gg.180
Comando presso altre amministrazioni Personale UNEP	D.P.R.15.12.1959 n.1229 Artt.16,17 D.P.R. 20.6.1984 n.536 Dipartimento Funzione Pubblica; Art.2 Legge 15.10.90 n.295 (Ministero del Tesoro)	gg.180 90 (a)
Decadenza dall'impiego	Art.97 D.P.R.15.12.1959 n.1229	gg.200
Cancellazione dal ruolo per passaggio ad altra Amministrazione personale UNEP	Art.162 D.P.R.15.12.1959 n.1229	gg.180 *90 (a)*

PROCEDIMENTO	*FONTE NORMATIVA*	*TERMINE FINALE*
Cessazione per limiti di età e collocamento a riposo a domanda	Art.162 D.P.R.15.12.1959 n.1229	gg.70
Riammissione in servizio	Artt.100 e 162 D.P.R.15.12.1959 n.1229	gg.270
Nomina vincitori di concorso	D.P.R.15.12.1959 n.1229 Legge 22.8.1985 n.444 D.P.R. 10.1.1957 n.3; D.P.R.3.5.57 n.686	gg.120
Decadenza dalla nomina	D.P.R.15.12.1959 n.1229 legge 22.8.1985 n.444; D.P.R. 10.1.57 n.3; D.P.R.3.5.57 n.686	gg.50
Trasferimento d'ufficio	art.30 e 162,176 D.P.R. 15.12.1959, n.1229	gg.55

PROCEDIMENTO	FONTE NORMATIVA	TERMINE FINALE
Comando presso altre Amministrazioni personale UNEP	D.P.R.15.12.1959 n.1229; Artt.16, 17 D.P.R. 20.6.1984 n.536 Dipartimento Funzione Pubblica; Art.2 L. 15.10.90, n.295 (Ministero del Tesoro)	gg.180 90 (a)
Decadenza dall'impiego	Art.97 D.P.R.15.12.1959 n.1229	gg.200
Cancellazione dal ruolo per passaggio ad altra Amministrazione personale UNEP	Artt.162, 176 D.P.R.15.12.1959 n.1229	gg.370 90 (a)
Cessazioni per limiti di età e collocamento a riposo a domanda	Art.162, 176 D.P.R.15.12.1959 n.1229	gg.70
Riammissione in servizio	Artt.100 e 162 D.P.R.15.12.59 n.1229	gg.270
Procedimento disciplinare (procedura ordinaria : provvedimento di applicazione di sanzione disciplinare diversa dalla censura)	Artt. da 80 a 88 e 93 D.P.R.15.12.59 n.1229 Art.9 decreto legislativo 23.12.1993 n.546	gg.240

PROCEDIMENTO	FONTE NORMATIVA	TERMINE FINALE
Procedimento disciplinare a seguito di sentenza irrevocabile di assoluzione con formula diversa da il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto: provvedimento di applicazione di sanzione disciplinare diversa dalla censura)	Artt.76, da 80 a 88 e 93 D.P.R. 15.12.59 n.1229 art.10 D.P.R. 30.6.72 n.748 - art.9 decreto legislativo 23.12.1993 n.546	gg.240
Procedimento disciplinare a seguito di giudicato penale di condanna: provvedimento di applicazione di sanzione disciplinare diversa dalla censura)	Artt. da 80 a 88 e 94 D.P.R. 15.12.59 n.1229 art.9 L.7.2.90 n.19 art.10 D.P.R.748/72 - art.9 decreto legislativo 23.12.1993 n.546	gg.90
Procedimento disciplinare a seguito di istanza di riammissione in servizio dei destituiti anteriormente all'entrata in vigore della L. 7.2.90 n.19	Artt. da 80 a 88 e 93 D.P.R. 15.12.59 n.1229 Art.10 L.7.2.90 n.19 Art.10 L. 748/72 - art.9 decreto legislativo 23.12.1993 n.546	gg.90
Provvedimento di sospensione cautelare facoltativa ed assegno alimentare	Art.64, 72 II co. e 73 1° co. D.P.R. 15.12.59 n.1229	gg.290

PROCEDIMENTO	*FONTE NORMATIVA*	*TERMINE FINALE*
Riabilitazione	Art.68 D.P.R.15.12.59 n.1229 art.10 D.P.R. 748/72 - art.9 decreto legislativo 23.12.1993 n.546	gg.165
Procedimento disciplinare (procedura ordinaria: provvedimento di applicazione di sanzione disciplinare diversa dalla censura)	Artt. da 103 a 112 e 120 D.P.R. 10.1.57 n.3; art.219 R.D.L. 28.12.24 n.2271	gg.240
Procedimento disciplinare (a seguito di sentenza irrevocabile di assoluzione con formula diversa da il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto: provvedimento di applicazione di sanzione disciplinare diversa dalla censura)	Artt.97, da 103 a 120 D.P.R. 10.1.57 n.3; art.219 R.D.L. 28.12.24 n.2271	gg.240
Procedimento disciplinare (a seguito di giudicato penale di condanna): provvedimento di applicazione di sanzione disciplinare diversa dalla censura	Artt. da 103 a 112 e 120 D.P.R. 10.1.57 n.3 art.219 R.D.L. 28.12.24 n.2271 art.9 L.7.2.90 n.19	gg.90

PROCEDIMENTO	*FONTE NORMATIVA*	*TERMINE FINALE*
Procedimento disciplinare a seguito di istanza di riammissione proposta dai destituiti di diritto anteriormente all'entrata in vigore della L.19/90	Artt. da 104 a 114 D.P.R. 10.1.57 n.3 art.219 R.D.L. 28.12.24 n.2271 art.10 L.19/9	gg.90
Provvedimento di sospensione cautelare facoltativa ed assegno alimentare	Art.82, 91 1° co. e 92 2° co. D.P.R. 10.1.57 n.3	gg.240
Provvedimento di riabilitazione	Art.87 D.P.R. 10.1.57 n.3 art.219 R.D.L.28.12.24 n.2271	gg.165

U F F I C I O   I V

PROCEDIMENTO	*FONTE NORMATIVA*	*TERMINE FINALE*
Attribuzione di benefici di cui all'art. 1 della L. 539/1950 (Equo indennizzo)	L. 539/1950	gg. 92
Aggiornamento dello stato matricolare del personale della Magistratura	Art.55 D.P.R.10.1.57 n.3	gg.60
Liquidazione interessi rivalutazione su somme corrisposte in ritardo a titolo di differenze stipendiali		gg.65
Magistrati riammessi, decaduti e provvisoriamente sospesi	Art.4 L. 425/1984	gg.35
Allineamento stipendiale (ed galleggiamento)	Art.5 L.6.8.84 n.425	gg.185
Attribuzione al personale della Magistratura dei benefici combattentistici	Art.1 della L. 336/70	gg.95

PROCEDIMENTO	FONTE NORMATIVA	TERMINE FINALE
Ottemperanza al giudicato amministrativo che attribuisce ai ricorrenti sei scatti figurativi per ogni passaggio di qualifica a decorrere dall'1.1.79	Art.5 L. 1080/1070	gg.90

UFFICIO V

PROCEDIMENTO	FONTE NORMATIVA	TERMINE FINALE
Ricongiunzione periodi assicurativi	Art.2 legge 7.2.79 n.29 e art.4, comma 2 Legge 5.3.90 n.45	gg.180
Riscatto studi universitari	Art.13 T.U. approvato con D.P.R. 29.12.73 n.1092 art.2 D.L.1.10.82 n.694 convertito con la legge 29.11.82 n.881	gg.90
Liquidazione indennità di buonuscita	D.P.R.29.12.73 n.1032 L. 29.4.76 n. 177 L. 20.3.80 n.75	gg.120
Speciale elargizione in favore delle famiglie dei magistrati ordinari, dei Vice Pretori etc. (vittime terrorismo)	L.437/78; D.I.12.12.78; L.466/80; D.M.30.10.80; L.720/81; L.302/90	gg.180 80 (a)
Ricongiunzione periodi assicurativi per i liberi professionisti	Art.1 L. 5.3.90 n.45	gg.180
Computo servizi resi ad Enti diversi	Art.12 T.U. 1092/1973	gg.90

PROCEDIMENTO	FONTE NORMATIVA	TERMINE FINALE
Computo servizi resi allo Stato con iscrizione all'INPS o ad altro fondo	Art.11 T.U. 1092/73	gg.90
Ricongiunzione servizi resi ad Enti locali	Art.113 T.U. n.1092/73	gg. 300 360 (a)
Liquidazione trattamento di quiescenza Liquidazione di pensione normale di reversibilità	D.P.R.29.12.73 n.1092; L.29.4.76 n.177; D.P.R.19.4.86 n.138; L.22.6.54 n.523; D.P.R.30.6.72 n.748	gg.180
Liquidazione pensioni provvisorie	D.P.R.29.12.73 n.1092; L.29.4.76 n.177; D.P.R.19.4.86 n.138	gg.104
Computo dei servizi pre-ruolo presso lo Stato o Enti di diritto-pubblico	Art.11 e 12 del T.U. approvato con D.P.R.29.12.73 n.1092	gg.90
Riscatti dei servizi pre-ruolo prestati presso pubbliche amministrazioni (fini pensionistici)	Art.14 T.U. approvato con D.P.R. 29.12.73 n.1092 art.28 L.177/76	gg.90

PROCEDIMENTO	FONTE NORMATIVA	TERMINE FINALE
Ricongiunzione dei servizi pre-ruolo prestati presso Enti Locali	Art.113 T.U. approvato con D.P.R. 29.12.73 n.1092	gg.360 300 (a)
Riconoscimento della dipendenza di infermità da causa di servizio e liquidazione equo indennizzo per il personale della Magistratura	DD.PP.10.1.57 n.3 (art.68) 3.5.57 n.686 (dall'art.36 all'art.60) 30.12.81 n.834 (tab.A e B), 29.12.73 n.1092 (artt.174,177 e 178),L.11.7.80 n.312 (art.154),6.8.84 n.425 (artt.5 e 6) 20.11.87 n.472 (art.5 bis) D.P.R. 349/94	gg.540
Pensione privilegiata diretta e di reversibilità per il personale della Magistratura	D.P.R.29.12.73 n.1092 (dall'art.64 all'art.111, dall'art.88 all'art.93, dall'art.163 all'art.190), legge 26.1.80 n.9 (tutta), 1.8.78 n.437 (tutta) 12.8.82 n.570 (tutta), 2.5.84 n.111 (tutta) D.P.R. 349/94	gg.640
Aggiornamento e revisione equo indennizzo per il personale della Magistratura	DD.PP.10.1.57 n.3 (art.68) 3.5.57 n.68 (art.56), 30.12.81 n.834 (tab.A e B), 29.12.73 n.1092 D.P.R.349/94	gg.540

PROCEDIMENTO	FONTE NORMATIVA	TERMINE FINALE
Riliquidazione equi indennizzi per il personale della Magistratura	L.11.7.80 n.312 (art.154)	gg.45
Rimborso spese di cura, per il personale della Magistrautra	DD.PP.RR.10.1.57 n.3 (art.68), 3.5.57 n.686 (dall'art.42 all'art. 46). D.P.C.M.5.7.65 (tutto)	gg.300
Autorizzazione a fregiarsi del distintivo d'onore per il personale della Magistratura	R.D.2.3.40 n.70 D.P.R.17.7.57 n.763	gg.300
Riscatto studi universitari e periodi e servizi non di ruolo prestati alle dipendenze dello Stato o di Enti pubblici, riguardanti tutto il personale dipendente del Ministero di Grazia e Giustizia, compreso il personale della Magistratura	Legge 6.12.65 n.1368 D.P.R.29.12.73 n.1032	gg.180 120 (a)
Riconoscimento infermità per causa ed equo indennizzo per tutto il personale ad esclusione dei Magistrati	D.P.R.10.1.57 n.3 (art.68); D.P.R. 3.5.57 n.686 (dall'art.36 all'art. 60); D.P.R.30.12.81 n.834 (tabelle A e B); T.U. 29.12.73 n.1092 (artt.174,177 e 178): L.11.7.80 n.312 (art.154)- D.P.R.349/94	gg.540

PROCEDIMENTO	FONTE NORMATIVA	TERMINE FINALE
Aggravamento e revisione equo indennizzo per tutto il personale ad esclusione dei magistrati	D.P.R.10.1.57 n.3 (art.68); D.P.R.3.5.57 n.686 (art.56); D.P.R.30.12.81 n.834 (tabelle A e B); T.U.29.12.73 n.1092 (artt.174,177 e 178) L.11.7.80 n.312 (art.154)	gg.540
Riliquidazione equo indennizzo per il personale ad esclusione dei magistrati	Legge 11.7.80 n.312 (art.154)	gg.105
Rimborso spese di cura per tutto il personale ad esclusione dei magistrati	D.P.R.10.1.57 n.3 (art.68); D.P.R.3.5.57 n.686 da art.42 a 46	gg.300
Autorizzazione a fregiarsi del distintivo d'onore, per il personale ad esclusione dei magistrati	D.P.R.17.7.57 n.763 (tutto)	gg.300
Indennità in luogo di pensione (una tantum)	D.P.R.1092/73 - 322/58	gg.300
Versamenti alle C.P.D.E.L.	D.P.R.1092/73. Disposizioni Tesoro	gg.259 90 (a)

PROCEDIMENTO	*FONTE NORMATIVA*	*TERMINE FINALE*
Versamento contributi all'INPS	L.2.4.58 n.322 - 30.4.69 n.153 1092/73; art.52 legge 30.4.69 n.153	gg.300
Integrazione pensioni (per le casse autonome)	D.P.R.1092/73 e disposizioni delle singole Casse autonome	gg.360 180 (a)
Pensioni ad onere ripartito C.P.D.E.L.	D.P.R.1092/73 e Leggi Enti locali	gg.745 180 (a)
Liquidazione indennità fine rapporto (per il personale estraneo alla P.A.)	D.P.R.1092/73, art.158 L.312/80 D.L.14.9.1946 n.122 D.P.C.S.16.11.47 n.1282	gg.300
Versamenti pensioni capitalizzate ed enti dotate di Casse autonome	D.P.R.1092/73	gg.199
Revoca posizioni assicurative (per il personale riammesso in servizio)	D.P.R.1092/73	gg.300

PROCEDIMENTO	FONTE NORMATIVA	TERMINE FINALE
Liquidazione per risoluzione rapporto impiego (per il personale che non ha superato il periodo di prova)	Art.10 D.P.R.10.1.57 n.3 e D.P.R.1092/73	gg.169
Riliquidazione delle pensioni e buonuscite nei confronti di tutto il personale ad eccezione dei Magistrati	tutte le leggi speciali in materia pensionistica e pronuncie degli organi giurisdizionali	gg.300
Rivalutazione monetaria e interessi legali su arretrati di pensione personale magistratura	pronuncia giurisdizionale	gg.300

U F F I C I O VI

PROCEDIMENTO	*FONTE NORMATIVA*	*TERMINE FINALE*
Assunzioni obbligatorie	Legge 2.4.68 n.482 - L.29.3.85 n.113 - art.42 del D.L.29/93	gg.240
Concorsi per la carriera dirigenziale	Legge 10 luglio 1984 n.301 d.l.vo 3 febbraio 1993 n.29	gg.540
Concorsi per esami per il personale appartenente alle qualifiche funzionali (finò a 50.000 candidati)	D.P.R. 10 gennaio 1957 n.3 e success. modif. - D.P.R. 9 Maggio 94 n.487	gg.780 180 *(b)*
Concorsi per esami per il personale appartenente alle qualifiche funzionali (oltre 50.000 candidati)	D.P.R.10 gennaio 1957 n.3 e success. modif. - D.P.R. 9 maggio 94 n.487	gg.900 180 *(b)*
Concorsi per titoli	D.P.R. 10 gennaio 1957 n.3 e succ. modif. D.P.R. 9 maggio 1994, n.487	gg.720

UFFICIO VII

PROCEDIMENTO	FONTE NORMATIVA	TERMINE FINALE
Concorsi di uditore giudiziario	*art.10 L. 195/58* *art.43 D.P.R.916/58* *artt.8, 123, 124, 125, 126 e 127 R.D. 12/41* *R.D. 1860/25* *D.P.R.3/57* *D.P.R. 686/57* *artt. 2 e 151 D.P.R. 1077/70* *L. 11/85* *art.7 L. 444/85* *art.22 L. 958/86* *L. 370/88* *L. 25/89* *D.L.232/89 conv. L.261/89* *art.1 L.120/91* *art.276 co.2 R.D. 12/41* *D.P.R. 487/94*	*gg. 730* 180 (b)

DIREZIONE GENERALE AFFARI CIVILI E LIBERE PROFESSIONI

a) compreso il tempo occorrente ad organi esterni all'Amministrazione della Giustizia indicato in parentesi.

UFFICIO: I

PROCEDIMENTO	FONTE NORMATIVA	TERMINE FINALE
Proroga termini di decadenza in conseguenza mancato funzionamento uffici giudiziari.	D.Lgs. 9 aprile 1948 n.437	160 gg.
Riconoscimento di persone giuridiche	Art. 12 c.c.	290 gg.
Donazione e lasciti a favore di Enti	Art. 17 c.c. e 5 disp. att. cc.	580 gg. (120 gg. (a))
Cambiamento o aggiunta di cognome	R.D. 9 luglio 1939, n.1238, artt. 153 e ss.	525 gg. (120 gg. (a))
Istituzione o soppressione uffici di stato civile	R.D. 9 luglio 1939, n.1238	310 gg.

UFFICIO: II NOTARIATO

PROCEDIMENTO	FONTE NORMATIVA	TERMINE FINALE
Concorso notarile	L. 6.8.1926 n.1365; R.D. 14.11.26 n.1953; L. 25.5.70 n.358; L. 18.5.73 n.239, D.P.R. 6.9.77 n.714, L. 10.5.78 n.177	852 gg.

UFFICIO: II NOTARIATO

PROCEDIMENTO	FONTE NORMATIVA	TERMINE FINALE
Riammissione di notaio all'esercizio professionale.	L. 18.2.1983, n.45	340 gg.
Proroga dei termini per l'assunzione dell'esercizio delle funzioni notarili.	Art. 24 L. 16.2.1913, n.89	44 gg.
Concorso per titoli per trasferimento notai in esercizio e assegnazione dei notai riammessi all'esercizio professionale.	L. 30.4.1976, n.197 L. 10.5.1978, n.177 L. 7.5.1986, n.158	105 gg.
Dispensa a domanda	Art. 59 R.D. 10.9.1914, n.1326	42 gg.

a) compreso il tempo occorrente ad organi esterni all'Amministrazione della Giustizia indicato in parentesi

UFFICIO: IV

PROCEDIMENTO	FONTE NORMATIVA	TERMINE FINALE
Forniture apparecchiature informatiche - stipula contratti di valore inferiore a 300 milioni	L. 18.1.1982, n.7 D.L.vo 39/3	180 gg. (120 gg. (a))
Forniture apparecchiature informatiche - stipula contratti di valore da 300 milioni a 1 miliardo	L. 18.1.1982, n.7 D.L.vo 39/93	300 gg. (180 gg.(a))
Forniture apparecchiature informatiche - stipula contratti di valore superiore a 1 miliardo	L. 18.1.1982, n.7 D.L.vo 39/93	420 gg. (360 gg. (a))
Forniture arredi, attrezzature ed automezzi - stipula contratti di valore inferiore al miliardo.	L. 18.1.1982, n.7	180 gg. (120 gg. (a))
Forniture arredi, attrezzature ed automezzi - stipula contratti di valore superiore al miliardo.	L. 18.1.1982, n.7	420 gg. (360 gg. (a))

UFFICIO: V

PROCEDIMENTO	FONTE NORMATIVA	TERMINE FINALE
Adeguamento biennale dei diritti e delle indennità di accesso spettanti agli ufficiali giudiziari e aiutanti ufficiali giudiziari per la levata dei protesti cambiari.	L. 12.6.1973, n.349 art.8 u. co.	55 gg.
Concessione Istituto Vendite Giudiziarie	D.M. 20.6.1960; R.D. 14.12.1865 n. 2641 e R.D. 28.5.1931, n.602	160 gg.

UFFICIO: VI

PROCEDIMENTO	FONTE NORMATIVA	TERMINE FINALE
Concessione ai Comuni di un contributo per le spese di gestione degli uffici giudiziari.	Art. 2 L. 24.4.1941, n.392	250 gg.
Affidamento lavori per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per gli uffici giudiziari di Roma	legislazione vigente in materia di opere pubbliche	50 gg.

UFFICIO: VII

PROCEDIMENTO	FONTE NORMATIVA	TERMINE FINALE
Liquidazioni compensi altre commissioni (RUC - AVVOCATI CASSAZIONISTI-PSICOLOGI)	R.D. 24.7.1936, n.1548 R.D. 22.11.1934, n.37 L. 18.2.1989, n.56	60 gg.
Liquidazioni compensi commissione esami procuratori legali	R.D.L. 27.11.1933, n.1578 L. 22.1.1934, n.36 e succ. modificazioni L. 31.12.1962, n.1866	60 gg.
Liquidazione somme spettanti agli eredi di commissari degli esami di procuratore legale.		60 gg.

a) Compreso il tempo occorrente ad organi esterni all'Amministrazione della Giustizia indicato in parentesi.

UFFICIO: VIII

PROCEDIMENTO	FONTE NORMATIVA	TERMINE FINALE
Contenzioso - Fase esecutiva	R.D. 27.10.1927, n.2187, D.M. 16 maggio 1939; R.D. 12 .2.1940, n.127; D.M. 18.3.1942; D. Lgv. 24.8.1944, n.217; D.M. 7.11.1986	210 gg. (130 gg. (a))
Messa in esecuzione delle sentenze pronunciate dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo e delle raccomandazioni del Comitato dei Ministri del Consiglio di Europa	Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali; firmata a Roma il 4.11.1950 ratificata con L. 4.8.1955, n.848.	150 gg.

NOTA:

a) Compreso il tempo occorrente ad organi esterni all'Amministrazione della Giustizia indicato in parentesi.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Direzione Generale degli Affari Penali delle Grazie e del Casellario

UFFICIO ____I____

PROCEDIMENTO	FONTE NORMATIVA	TERMINE GIORNI
Autorizzazione a procedere a norma dell'art. 313 c.p.	Art 313 c.p.; artt.343-344 c p p.	135
Autorizzazione a procedere contro giudici costituzionali	Art.68 Costituzione e art.313 c p.; artt.343-344 c.p.p.	365 (230) A

(A) Compreso il tempo occorrente ad organi estranei alla Amministrazione della giustizia, indicato in parentesi.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
Direzione Generale degli Affari Penali delle Grazie e del Casellario

UFFICIO II

PROCEDIMENTO	FONTE NORMATIVA	TERMINE GIORNI
Procedimento penale nei confronti del personale N.A.T.O., nell'ipotesi in cui si tratti di inoltrare alle Autorità dello Stato estero richiesta di rinuncia al diritto di priorità ad esso spettante.	Convenzione di Londra 19.6.1951 (L.30.11 1955 n.1335 e regolamento approvato con D.P.R.2.12.1956 n.1666).	90
Trasferimento in uno stato estero di cittadini stranieri condannati in Italia e trasferimento in Italia di cittadini italiani condannati allo estero, nell'ipotesi in cui il Ministro decida, in via preliminare, di non dare corso alle richieste stesse.	Convenzione di Strasburgo del 21 3.1983 (L.25.7.1988 n.334; L.3.7.1989 n 257)	365 (300) A
Rogatoria dall'estero richiesta da uno Stato straniero sulla base di una convenzione internazionale, nell'ipotesi in cui il Ministro ritenga di non dare corso alla rogatoria.	Art. 723 c.p.p	60

(A) Compreso il tempo occorrente ad organi estranei alla Amministrazione della giustizia, indicato in parentesi.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA IspettoratoGenerale		
Procedimento	**Fonte Normativa**	**Termine giorni**
Liquidazione compenso lavoro straordinario personale segreteria	combinato disposto dell'art. 12 comma 4° D.P.R. 25.6.83 n. 344 art. 49 comma 4° D.P.R. 8.5.87 n. 266	30
Liquidazione missioni ai magistrati e funzionari ispettori	Legge 18.12.73 n. 836 e successive modificazioni	30
Liquidazione fondo incentivazione al personale di segreteria	D.P.R. 17.1.90 n. 44	60
Liquidazione compensi accessori ai dipendenti a seguito di progressione in carriera	Legge 11.7.80 n. 312 e leggi varie	30
Rilascio di certificazioni varie	leggi varie	30

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

(a) Compreso il tempo occorrente ad organi esterni all'Amministrazione della Giustizia indicato in parentesi.
(b) Compreso il termine di gg. 180 previsto dall'art 10, comma 5, del D.P R. 9 5 1994, n. 487

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI COMPETENZA DELL'UFFICIO CENTRALE DEL PERSONALE

PROCEDIMENTI	FONTE NORMATIVA	TERMINE FINALE GIORNI	NOTI
1 Dispensa dal servizio	(D P R. 10.1.1957, n.3,artt.71, 129 e 130)	360	=
2 Decadenza dall'impiego	(D.P.R.10.1.1957,n.3,art.127, lett.c)	280	=
3 Risoluzione del rapporto d'impiego	(D.P.R.10.1.1957,n.3,art.10, 3° comma)	175	=
4 Esonero del periodo di prova	(D P.R.10.1.1957,n.3,art.10, 5° comma)	50	=
5 Part-time,lavoro a tempo parziale	(D.P.C.M.17.3.1989,n.117,art.7)	45	=
6 Trasferimento per motivi di servizio	(D.P.R. 10.1.1957, n.3,art.32)	35	=
7 Trasferimenti a domanda	(D P.R. 8.5.1987, n.266,art4)	270	=
8 Decreto di cessazione per passaggio ad altra Amministrazione	(D.P.R. 10.1.1957, n.3,art.65)	160 (90)	(a)
9 Riammissione in servizio	(Art 132 del D.P.R. 10.1.1957, n.3 e art.42 D.Lgs.30.10.1992, n.443)	160	=
10 Trasferimenti di sede del personale con qualifica dirigenziale	(D.P.R. 30.6.1972,n.748, art.15)	195	=

11 Dimissioni dall'impiego	(D.P.R. 10.1.1957, n.3,art.124)	75	=
12 Decreti di collocamento fuori ruolo	(D.P.R. 10.1.1957, n.3,art.58)	160	=
13 Decreto passaggio ex art.200 passaggio di ruolo nella stessa Amministrazione	(D.P.R. 10.1.1957, n.3,art.200)	210	=
14 Comando presso altre Amministrazioni	(D.P.R. 10.1.1957, n.3,art.56)	210	=
15 Cambio o aggiunta di nome e cognome a seguito di sentenza dell'Aut. Giudiziaria	(R.D.L. 9.7.1939, n.1238 art 153)	60	=
16 Variazione stato matricolare	(D.P.R.10.1.1957,n.3,art.55)	35	=
17 Espletamento scrutinio di promozione	(D.P.R. 3.5.1957,n.686, da artt. 62 a 69)	270	=
18 Rinnovazione scrutinio	(D.P.R. 3.5.1957,n.686, artt.62,63,64,65,66,67,68 e 69)	270	=
19 Scrutini per merito comparativo relativi al personale direttivo e dirigente della Amministrazione Penitenziaria	(Legge 15.12.1990, n.395, art. 40; Legge 1.4.1981, n. 121 e relativi decreti di attuazione; D.P.R. 24.4.1982, n. 335, artt. 35, 36, 37 e 43; D.L.19.12.1984,n.858,convertito con modificazioni, dalla legge 17.2.1985,n.19,art.1-bis; D.P.R. 28.12.1970,n.1077; Legge 10.10.1986, n. 668, art. 51)	360	=
20 Autorizzazione a svolgere incarichi	(D.P.R. 10.1.1957,n.3, artt.60 e 61)	60	=
21 Cessazione dal servizio per limiti di età	(D.P.R .1092/73, art.4, e D.P.R. 10.1.1957, n.3, art.131)	60	=
22 Mutamento di mansioni per inidoneità fisica	(D.P.R. 8.5.1987, n.266, art.29)	160	=
23 Nomina in ruolo	(D.P.R. 10.1.1957, n.3, art.10, comma 3)	120	=
24 Nomina in ruolo	(D.P.R. 10.1.1957, n.3, art.10, comma 4)	120	=

25 Assunzioni obbligatorie	**(Legge 2.4.1968, n 482)**	**360**	**»**
26 Rilascio stati di servizio e/o stati matricolari	**(D.P.R. 10.1.1957, n.3)**	**35**	**»**
27 Rilascio copie decreti, ordini di servizio, atti giuridici ed economici	**(D.P R. 10.1.1957, n.3)**	**35**	**»**
28 Procedure concorsuali (predisposizione bando concorso, meccanizzazione dati, esame istanze e preparazione decreti esclusione candidati, nomina Commissione esaminatrice, espletamento procedure concorsuali e graduatoria di merito)	**(D.P.R. 10.1.1957, n.3; D.P.R. 3.5.1957, n.686, artt.3,4,5,7 e 8; D.P R. 28.12 1970, n.1077, art.4; D P.C.M. 10.6.1986, art. 9 e legge 15.12.1990, n.395, D.Lgs. 30 10 1992, n. 443; D.P.R. 9.5.1994, n. 487)**	**780 fino a 50 000 candidati 900 oltre i 50.000 candidati**	**(b)**
29 Assegnazione e nomina vincitori di concorso	**(D.P.R. 10.1.1957, n.3, art.9 e legge 15.12.1990, n.395; D.Lgs. 30.10.1992, n.443)**	**120**	**»**
30 Decreto decadenza della nomina	**(D.P.R. 10.1.1957, n.3, art.9, comma 3)**	**40**	**»**
31 Attuazione procedure mobilità esterna	**(D.P.C.M. 5.8.1988 e successive modificazioni ed integrazioni)**	**548**	**»**
32 Permessi sindacali	**(Legge 18.3.1968, n.249, art.47)**	**35**	**»**
33 Aspettativa per motivi sindacali	**(Legge 18.3.1968, n.249, art.45)**	**40**	**»**
34 Rapporti informativi	**(D.P.R. 10.1.1957, n.3, art.42)**	**220**	**»**
35 Applicazione rinnovi contrattuali	**(D.P.R. relativo al contratto da applicare e relative circolari esplicative della Ragioneria Generale dello Stato I.G.O.P.)**	**36**	**»**
36 Rivalutazioni monetarie competenze accessorie (compenso lav.straord.)	**(Giudicati amministrativi)**	**100**	**»**
37 Inquadramento in altro profilo professionale della stessa qualifica funzionale	**(Legge 11.7.1980, n.312, art.4, comma 9; D.P.R. 17.1.1990, n.44, art.5, comma 14)**	**137**	**»**

38 Conservazione anzianità e trattamento economico in sede di trasferimento di un impiegato nei ruoli di questa Amministrazione	(D.P.R. 10.1.1957, art.200)	90 (40)	(a)
39 Interessi e rivalutazione monetaria	(Circ.Presidenza Consiglio Ministri 24 8.1988 n.UCI/40757/27720/02 e 26 11.1986 n.UCI/5314/27720/0 2)	120 (90)	(a)
40 Conservazione trattamento economico più favorevole nei passaggi di carriera	(D.P.R. 28.12.1970, n.1079, art.12; D.P.R. 17.5.1987, n.266, art.48, comma 1)	60 (30)	(a)
41 Attribuzione indennità di seconda lingua (Bilinguismo)	(Legge 23.10.1961, n.1165; D.P.R. 26.7.1976, n.752 (TRENTO e BOLZANO); D.P.R. 8.5.1987, n.266, art.53; D.P C.M 30.5.1988, n.287 (AOSTA))	55	"
42 Rivalutazioni monetarie competenze accessorie (comp. lav. straord.)	(Giudicati amministrativi)	100	"
43 Ricongiunzione periodi assicurativi	(Legge 7.9.1979, n.29; D.P.R. 29.12.1973, n.1092)	365	"
44 Riscatto studi universitari	(D.P.R. 29.12.1973, n.1092)	240	"
45 Computo, riunione, ricongiunzione, riscatto servizi pregressi resi allo Stato, con iscrizione all'I.N.P.S. o altri fondi	(D.P.R. 29.12.1973, n.1092)	365	"
46 Liquidazione indennità di buonuscita	(D P.R. 29 12.1973, n.1092; legge 29.4.1976. n.177)	180	"
47 Riliquidazione indennità di buonuscita	(D.P.R. 29.12.1973, n.1092; legge 29.4.1976, n.177)	180	"
48 Liquidazione una-tantum con costituzione posizione assicurativa	(D.P.R. 29.12.1973, n.1092; legge 29.4.1976, n.177; legge 2.4.1958, n.322)	365	"
49 Liquidazione trattamento di quiescenza diretto o di reversibilità	(D.P.R. 29.12.1973, n.1092; legge 29.4.1976, n.177)	450	"

50 Liquidazione trattamento di pensione privilegiata diretto o di reversibilità	(D P.R. 29.12 1973, n.1092; legge 29 4 1976, n 177)	450	=
51 Riliquidazione trattamento di pensione ordinaria e privilegiata	(D P.R. 29.12.1973, n 1092; legge 29 4 1976, n.177)	365	=
52 Interessi e rivalutazione monetaria su provvedimenti pensionistici	(Circ. Presidenza Consiglio Ministri 24 8.1988 n.UCI/40757/27720/02)	180	=
53 Liquidazioni per risoluzione rapporto d'impiego per il personale che non ha superato il periodo di prova	(Legge 7.9.1979, n 29; D.P.R. 29.12.1973, n.1092; Legge 2.4.1958, n. 322)	270 (80)	(a)
54 Aspettativa per infermità per il personale di cui all'art. 40 della legge 15.12.1990, n. 395 e per quello del Corpo di Polizia penitenziaria	(D.P.R. 10.1.1957, n.3, art.68)	110 (80)	(a)
55 Congedo straordinario per il personale di cui all'art. 40 della legge 15.12.1990, n. 395 e per quello del Corpo di Polizia penitenziaria	(D.P.R. 10.1.1957, n.3, art. 37)	150 (120)	(a)
56 Assenze per malattia per il personale del "Comparto Ministero" di cui al D.P.C.M 3.3.1995	(art. 21 del C.C.N.L.)	210 (180)	(a)
57 Aspettativa per motivi di famiglia	(D.P.R. 10.1.1957, n.3, art 69)	60	=
58 Aspettativa per mandato amministrativo	(Legge 27.12.1985, n 816)	190	=
59 Aspettativa per il ricongiungimento del coniuge all'estero	(Legge 1.2.1985, n.26 e Legge 25.6.1985, n.333)	210	=
60 Aspettativa per obblighi militari di leva	(Legge 24.12.1986, n.958)	120	=
61 Diritti allo studio	(D.P.R. 23.8.1988, n.395; D.P.R. 28.11.1985, n.782)	110	=
62 Concessione una-tantum per infermità	(D P.R. 25 10.1981, n 738)	180	=
63 Gettoni di presenza	(Legge 4.11.1950, n.888)	180	=
64 Rimborso spese di cura	(D.P.C.M. 5.7.1965)	120	=

65 Riconoscimento infermità per causa di servizio personale "Comparto Ministero"	‿.P.R. 20 4.1994, n. 349)	180	=
66 Concessione equo indennizzo per infermità dipendente da causa di servizio	(D.P.R. 10 1.1957, n 3; D.P R. 3.5.1957, n.686)	230	=
67 Riliquidazione equo indennizzo	(D P.R. 3.5.1957, n.686; D.P.R. 20.4.1994, n. 349)	90	=
68 Riconoscimento infermità per causa di servizio personale con qualifica dirigenziale e direttiva di cui all'art.40 della L.15.12.1990, n. 395	(D.P.R. 10.1.1957, n 3; D P R. 3.5.1957, n 686)	180	=
69 Nomina cappellani	(Legge 4.3.1982, n.68)	60	=
70 Selezione esperti	(Legge 26.7.1975, n.354, art 80; D P.R. 29.4.1976, n.431, art 120)	80	=
71 Rimborso spese custodi case mandamentali	(Legge 2.4.1968, n.469)	90	=
72 D.M. nomina medici incaricati (compresa procedura concorsuale)	(Legge 9.10.1970, n.740)	320	=
73 D.M. Cessazione medici incaricati per dimissioni	(Legge 9.10.1970, n.740)	75 (90)	(a)
74 D.M. Cessazione dei medici incaricati per limiti di età	(Legge 9.10.1970, n.740)	60 (90)	(a)
75 Decadenza dall'incarico medici incaricati	(Legge 9.10.1970, n.740)	280	=
76 Dispensa dal servizio medici incaricati	(Legge 9.10.1970, n.740)	400 (90)	(a)
77 Scrutinio per l'attribuzione della qualifica di agente scelto	(Legge 1.2.1989, n.53)	180	=
78 Revisione giudizio di fine anno	(D.L. 30 10.1992, n.443)	60	=

79 Attribuzione qualifica per Ufficiali di polizia giudiziaria	**(Legge 1 2 1989, n.53)**	**90**	**=**
80 Scrutinio per la promozione ad Ispettore Capo	**(Legge 15.12.1990, n.395 e D.L. 30.10.1992, n.443)**	**180**	**=**
81 Scrutinio per la promozione ad Ispettore	**(Legge 15.12.1990, n.395 e D L. 30.10.1992, n 443)**	**180**	**=**
82 Scrutinio per la promozione a Sovrintendente	**(Legge 15.12.1990, n.395 e D.L. 30.10.1992, n.443)**	**180**	**=**
83 Scrutinio per la promozione a Sovrintendente Capo	**(Legge 15.12.1990, n.395 e D L. 30.10.1992, n.443)**	**180**	**=**
84 Scrutinio per conferimento del grado ad Assistente	**(Legge 1.2.1989, n 53)**	**180**	**=**
85 Scrutinio per conferimento del grado ad Assistente Capo	**(Legge 1.2.1989, n.53)**	**180**	**=**
86 Autorizzazione cure termali	**(D.P.C.M. 3.7.1965)**	**40**	**=**
87 Congedo straordinario per gravidanza e puerperio ed astensione obbligatoria e facoltativa, per il personale del Corpo di Polizia penitenziaria e dell'art. 4 della legge 15.12.1990, n. 395	**(Art. 41 D.P.R. 10.1.1957, n. 3; Legge 30.12 1971, n. 1204)**	**90**	**=**
88 Richiesta riconoscimento causa di servizio	**(R.D. 15.4.1928)**	**170**	**=**
89 Riforme parziali	**(D.P.R. 25.10.1981, n.738)**	**190**	**=**
90 Equo indennizzo	**(Legge 23.12.1970, n.1094)**	**920 (360)**	**(a)**
91 Riforma assoluta per infermità	**(Legge 18.2.1963, artt.28 e 85)**	**80**	**=**
92 Indennità di rischio	**(D.P.R. 5.5.1975, n.146 e successive modificazioni)**	**280 (180)**	**(a)**
93 Contrattazione stipendiale - Provvedimenti di inquadramento	**(Legg2 20.11.1987, n.472; Legge 7.8.1990, n.232; Legge 6.3.1992, n.216)**	**985**	**=**

94 Proposte onorificienze ordine al merito Repubblica Italiana	(D.P.R. 13.5.1952, n.458 e successive modificazioni)	125 (115)	(a)
95 Valutazione servizio a seguito di equo indennizzo	(Legge 15 7.1950, n 539)	165	=
96 Riscatto-Computo-Ricongiunzione dei servizi ai fini di quiescenza	(D P.R.29.12.1973, n.1092; Legge 29.4.1976, n.177; Legge 7.2.1979, n.29)	290 (90)	(a)
97 Liquidazione indennità di buonuscita	(D.P R. 29.12.1973, n.1092; Legge 29.4 1976, n.177; Legge 20.3.1980, n.75)	285 (90)	(a)
98 Pensione privilegiata	(D.P.R. 29.12.1973, n.1092; Legge 29.4.1976, n.177; D P.R. 19.4.1986, n.138)	320	=
99 Liquidazione trattamento di quiescenza	(D.P.R. 29.12.1973, n.1092; Legge 29.4.1976, n.177; D.P.R. 19.4.1986, n.138)	530	=
100 Costituzione posizione assicurativa Liquidazione "UNA TANTUM"	(Legge 2.4.1958, n.322; D P R 29.12.1973, n.1092)	360 (90)	(a)
101 Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica	(D.P.R. 24.11 1970, n.1199)	365 (265)	(a)
102 Ricorso al T.A.R.	(Legge 6.12.1971, n.1034)	740 (700)	(a)
103 Costituzione di parte civile in procedimento penale	(art. 76 c.p.p.)	40	=
104 Procedimento espropriativo presso terzi	(art. 540 e segg. c.p.c.)	200 (185)	(a)
105 Ricorso gerarchico	(D P R. 24 11.1971, n.1199)	60	=
106 Note di demerito	(Art.18 legge 12.7.1980, n.312)	270	=
107 Riabilitazioni	(Art.87 D.P.R. 10.1.1957, n.3)	420	=
108 Condoni	(Per intervento di leggi straord)	80	=
109 D.M. cessazione cappellani incaricati	(Legge 4.3.1982, n.68)	100	=

110 D.M. cessazione per dimissioni e per limiti d'età dei cappellani incaricati	(Legge 4.3.1982, n 68)	100	=
111 D.M. esonero dall'incarico dei cappellani incaricati	(Legge 4.3.1982, n 68)	360	=
112 Stato e avanzamento degli Ufficiali del disciolto Corpo degli AA.CC.	(D.L.L. 21.8.1945, n 508; legge 4.8.1971, n 607 e legge 15.12.1990, n.395)	60 (30)	(a)

FASI ENDOPROCEDIMENTALI RELATIVE A PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI ALTRE AMMINISTRAZIONI

113 Riscatto ai fini di buonuscita	(D.P.R. 29.12.1973, n.1092)	45	=

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI COMPETENZA DELL'UFFICIO CENTRALE DETENUTI

114 Trasferimenti a domanda di detenuti	(Legge 26.7.1975, n.354, art.42; D.P.R. 29.4.1976, n.431, art.80)	180	=
115 Nomina e rinnovo assistenti volontari	(Legge 26.7.1975, n.354, art.78 e successive modificazioni; D.P.R. 29.4.1976, n.431, art.107)	117	=
116 Problematiche relative ai rapporti con altri culti religiosi, comunità terapeutiche, associazioni, ecc., relativamente alle attività di competenza	(Legge 26.7.1975, n.354, art.26; D.P.R. 29.4.1976, n.431, artt.55 e 103; Legge 22.11.1988, n.516, art.9; Legge 22.11.1988, n.517, art.6; Legge 8.3.1989, n.101, art.10; Legge 11.8.1984, n.449, art.8; D.P.R. 9.10.1990, n.309; Legge 26.7.1975, n.354, art.17; art 63 Reg. Esecuz.)	88	=

117 Esame progetti vari, provenienti da organismi o associazioni culturali, sportive, ecc. (Arci, Uisp, ecc)	(Legge 26.7.1975, n 354 e successive modificazioni)	95	*
118 Restituzione a coloro che ne facciano richiesta della ritenuta dei tre decimi sulla mercede corrisposta a seguito della abolizione della stessa da parte della Corte Costituzionale con sentenza n.49 del 3-18/2/1992	(Sentenza Corte Costituzionale n 49 del 3-18 2 1992)	170	*

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DELLA CASSA DELLE AMMENDE

119 Restituzione depositi cauzionali, fondi abbandonati, spese di giustizia dovute dai depositanti, rimborsi vari	(Artt. 108 e segg del D.P R. 29.4.1976, n.431 e artt. 33 e segg. del D.P.R 18.5 1989, n.248)	115 (60)	(a)

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI COMPETENZA DELL'UFFICIO CENTRALE DEI BENI E DEI SERVIZI

120 Indennità e rimborso per trasferimenti d'autorità	(Legge 836 del 18.12.1973; Legge 417 del 26.7 1978; D P.R. 513 del 16.1.1978 ;D L vo 3.2 1993, n.29 e successive modificazioni)	32	*
121 Concessione sussidi	(D.P.R. 30.6.1972, n.748 - Attribuzioni D.G.; D.M. 20.7.1989 (disciplina sussidi di personale D A P.)	68	*
122 Vertenze e contenzioso	(Esecuzione delle decisioni di condanna pronunciate dalla Corte dei Conti nei giudizi di responsabilità (R.D. 5.9.1909, n.776) a carico dei funzionari e degli agenti contabili della Amministrazione Penitenziaria)	279 (90)	(a)

123 Vertenze e contenzioso, spese per liti, arbitraggi risarcimenti ed accessori. Capitolo 1291.	**(Pagamento delle spese di giudizio, 30.10.1933, n 1611; Legge 3.4 1979, n.103)**	**250 (90)**	**(a)**
124 Contratti ambito edilizia penitenziaria	**(R.D. 18 11 1923, n 2440 e R.D. 23.5.1924, n 827 e successive modificazioni)**	**450**	**=**
125 Acquisizione nuovi sistemi informatici	**(R.D 18 11.1923, n.2440 e R.D. 23.5.1924, n.827 e successive modificazioni; D. Lgs 12.2.1993, n. 39)**	**560**	**=**
126 Licitazione privata per acquisto gasolio, affidamento servizio pulizie e servizio mense	**(R.D. 18 11.1923, n.2440 e R.D. 23.5.1924, n.827 e successive modificazioni; D. Lgs. 24.7.1992, n. 358; D. Lgs. 17.3.1995, n. 157)**	**240**	**=**
127 Appalto concorso	**(R.D. 18.11.1923, n.2440 e R.D. 23.5.1924, n.827 e successive modificazioni; D. Lgs. 24.7.1992, n. 358; D. Lgs. 17.3.1995, n. 157)**	**400**	**=**
128 Stipula di contratti di locazione di diritto privato	**(Legge 27.7.1978, n.392)**	**480**	**=**

UFFICIO CENTRALE PER LA GIUSTIZIA MINORILE

DIVISIONE IV°
PERSONALE GIUSTIZIA MINORILE

N.	PROCEDIMENTO	NORMA REGOLATRICE	TEMPO
1	Assunzione obbligatoria	Art.9 DPR 3/1957, L.482/68 DPR 1318/67, L 466/80, DPR 1219/84, DPR 586/87, Art 40 DPR 1077/70	150 gg (A)
2	Procedura concorsuale 700 gg. fino a 50 000 candidati 900 gg oltre i 50 000, ivi compreso il termine di 180 gg. di cui al DPR 9 5 94 n.487, a decorrere dal bando di concorso.	DPR3/1957, D.L.vo 3.2.93, n.29, DPR 9.5.94, N.487.	700 gg (B)
3	Decreto di nomina in prova a seguito di concorso	Art. 9 DPR 3/1957	120 gg (A)
4	Esonero periodo di prova.	Art. 10 DPR 3/1957	32 gg (A)
5	Liquidazione compenso (gettone di presenza) ai membri delle commissioni esaminatrici di concorsi per l'assunzione del personale.		30 gg
6	Decreto di nomina in ruolo.	Art. 10 DPR 3/1957	120 gg.
7	Decreto di decadenza dalla nomina.	Art. 8 c.3, DPR 3/1957	40 gg (A)
8	Decreti di trattamento economico e/o applicazione benefici economici.	L. 312, DPR 310/81, DPR 344/83, DPR 266/87, DPR 44/90	60 gg. (A)
9	Decreto di trasferimento a domanda.	Art.32 DPR 3/1957, Art.4 DPR266/87	180 gg
10	Decreto di passaggio di ruolo.	Art. 200 DPR 3/1957	90 gg (A)
11	Decreto comandi presso altre Amministrazioni.	Art. 56 DPR 3/1957, DPR 1077/70	140 gg (A)
12	Concessione congedo straordinario:		
	-matrimonio	Art 37, c.2. e 40 DPR 3/1957	45 gg (A)
	-cure termali	L. 638/1983 e successive modifiche	45 gg (A)
	-esami	Artt.37, c.2 e 40 DPR 3/1957	45 gg (A)
	-gravi motivi	Artt.37, c 1 e 40 DPR 3/1957	45 gg (A)
	-infermità	Artt. 37 e 40 DPR 3/1957	45 gg (A)
13	Decreto di riduzione degli assegni per periodo di congedo straordinario eccedente i primi 30 gg nel corso dell'anno	Art 40 DPR 3/1957	45 gg (A)
14	Aspettativa per infermità.	Artt. 66 e 68 DPR 3/1957	60 gg (A)
15	Aspettativa per motivi di famiglia.	Art. 69 DPR 3/1957	30 gg (A)

---

[b] Compreso il termine di 180 gg. di cui al D.P.R. 9.5.1995 n°487

[a] Compreso il tempo occorrente ad organi esterni all'Amm.ne della giustizia indicato a lato

16	Aspettativa per obblighi militari di leva.	Artt. 66 e 67 DPR 3/1957	45 gg. (A)
17	Aspettativa per infermità dipendente da causa di servizio.	Art. 68 DPR 3/1957	45 gg. (A)
18	Aspettativa per cure termali.	L. 638/83	40 gg. (A)
19	Aspettativa per raggiungimento coniuge all'estero.	L. 26/80 e L. 333/85	180 gg. (A)
20	Aspettativa per motivi sindacali.	Art. 45 L. 249/68	45 gg.
21	Aspettativa per mandato amministrativo.	L. 816/86	160 gg.
22	Cumulo permessi sindacali.	Art. 8 L. 715/78	80 gg.
23	Astensione lavoratrici madri.	Art. 7, 1° comma L. 1204/71	45 gg. (A)
24	Interdizione dal lavoro.	Art. 5 L. 1204/71	35 gg. (A)
25	Sussidi Fase iniziale. *		
26	Borse di studio Fase iniziale *		
27	Cause di servizio.	Art. 68 DPR 3/1957, Art. 35-41 DPR 686/57, Art. 165 DPR 1092/73, Art. -bis L.472/87 DPR 20/4/94n.349	570 gg. (A)
28	Equo indennizzo	Art. 68 DPR 3/1957, Artt. 35-41 DPR 686/57, Art. 166 DPR 1092/73, Art. -bis L.472/87 DPR 20/4/94n.349	450 gg. (A)
29	Pensione privilegiata. Fase iniziale *		150 gg.
30	Richiesta cambio o aggiunta di nome e cognome a seguito di sentenza dell'autorità giudiziaria.	Art. 55 DPR 3/1957	32 gg.
31	Richiesta variazioni stato matricolare.	Art. 55 DPR 3/1957	32 gg.
32	Rilascio copie dello stato matricolare e di atti del fascicolo personale.	DPR 686/57	35 gg.
33	Albo dipendenti civili dello Stato.	Art. 158 DPR 3/1957	35 gg.
34	Trasformazione del rapporto di lavoro (part-time).	Art. 7 DPCM 117/89	120 gg.
35	Decreto di dispensa dal servizio per infermità.	Artt. 71, 129 e 130 DPR 3/1957	360 gg. (A)
36	Decreto di decadenza dall'impiego.	Art. 127 lett. C) DPR 3/1957	240 gg.
37	Decreto di cancellazione dal ruolo per passaggio ad altro ruolo o Amministrazione.	Artt. 65, 199 e 200 DPR 3/1957	110 gg. (A)
38	Decreto accettazione dimissioni volontarie dall'impiego	Artt. 124, 125, 126 DPR 3/1957	40 gg. (A)
39	Decreto collocamento a riposo per limiti di età.	Art. 131 DPR 3/1957. DPR 1092/73	35 gg. (A)
40	Decreto collocamento a riposo a domanda per compimento 40 anni di servizio utile.	Art. 131 DPR 3/1957, DPR 1092/73	35 gg. (A)
41	Ricongiunzione ex legge 29/1979. Fase iniziale.*		
42	Computo servizi ai fini di pensione con o senza riscatto. Fase iniziale.*		
43	Decreto di riammissione in servizio.	Art. 132 DPR 3/1957.	190 gg.
44	Ricorso straordinario al Capo dello Stato. Istanza interessato.	Art. 8 - 17 DPR 1199/71	160 gg.

45	Ricorso gerarchico. Istanza interessato.	DPR 1199/71	80 gg
46	Ricorso giurisdizionale Istanza interessato.	DPR 1199/71	70 gg.
47	Appello al Consiglio di Stato.	Legge 1034/71	80 gg.
48	Estenzione del giudicato amministrativo.	Art. 22 DPR 13/1986 Circ.Funz Pubb 45252/7383 del 31.3 1990	140 gg.
49	Liquidazione spese per liti	Avv Stato Art. 22 T U. approvato con R.D. 1611/33 e succ. mod.	30 gg.
50	Statistica per relaziona annuale al Parlamento e alla Corte dei Conti.		32 gg.
51	Nomina e conferma dei componenti privati dei Tribunali per i Minorenni e delle Sezioni per i minorenni delle Corti d'Appello.		

NOTA: * L'Ufficio svolge soltanto la fase iniziale del procedimento in quanto trattasi di materie di competenza del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria.

UFFICIO CENTRALE PER LA GIUSTIZIA MINORILE

DIVISIONE V°
BENI E SERVIZI

N.	PROCEDIMENTO	NORMA REGOLATRICE	TEMPO
1	Contratti di fornitura	R.D. 18.11.1924 Regolamento di esecuzione 23.05.1924 n°827 e successive modifiche ed integrazioni	270gg.
2	Contratti di edilizia.	R.D. 18.11.1924 Regolamento di esecuzione 23.05.1924 n°827 e successive modifiche ed integrazioni	360 gg.
3	Contratti di locazione	R.D. 18.11.1924 Regolamento di esecuzione 23.05.1924 n°827 e successive modifiche ed integrazioni	300 gg.

P R O C E D I M E N T O	UNITA' ORGANIZZATIVA	TEMPO (GIORNI	N O T E
1) CONTRATTI DI FORNITURE	DIV. V-SERV.II		
AUTORIZZ. GARA	" "	30	
AUTORIZZ. STIPULA	" "	30	
ESAME DOCUMENTAZIONE	" "	30	
RICHIESTA ITEGR. DOC.	" "	30	
APPROVAZIONE CONTRATTO	" "	30	
CONTROLLO E TRSMISSIONE	" "	30	
GESTIONE EV. RILIEVI	" "	30	
RESTITUZ. CONTRATTI	" "	30	
ARCHIVIAZ. E REGISTRAZ.	" "	30	
2) CONTRATTI DI EDILIZIA			
AUTORIZZ. GARA	" "	30	
AUTORIZZ. STIPULA	" "	30	
ESAME DOCUMENTAZIONE	" "	30	
RICHIESTA ITEGR. DOC.	" "	30	
APPROVAZIONE CONTRATTO	" "	30	
CONTROLLO E TRSMISSIONE	" "	30	
GESTIONE EV. RILIEVI	" "	30	
RESTITUZ. CONTRATTI	" "	30	
COM. CONS. LAVORI	" "	30	
DECRETI E ORDINATIVI	" "	30	
DECRETO RUOLO	" "	30	
3) CONTRATTI DI LOCAZIONE			
REPERIM LOCALI DEMANIALI	" "	30	
ACQUISIZ. DOCUMENTAZIONE	" "	30	
RICH. E IMP. FONDI	" "	30	
INFORM. MIN. FINANZE	" "	30	
AUT. STIPULA	" "	30	
RICEZ. CONTRATTO	" "	60	
DECRETO RUOLO	" "	30	
INVIO DOCUMENTO RAG.	" "	30	
INVIO RUOLO D.P.T.	" "	30	
GESTIONE CANONI	" "	30	
4) CONTENZIOSO CONTRATTI			
RELAZIONE AVVOCATURA	" "	30	
ATTUAZIONE SENTENZA	" "	30	

UFFICIO CENTRALE DEGLI ARCHIVI NOTARILI - DIVISIONE I - AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE

NOTE (a) compreso il tempo occorrente ad organi esterni all'Amministrazione della Giustizia indicato in parentesi.
(b)compreso il termine di 180 giorni di cui al d.P.R 9 maggio 1994, n. 487

	PROCEDIMENTO	FONTE NORMATIVA	TERMINE (GIORNI)
1	Procedura concorsuale area qualifiche funzionali	D P R. n 3/1957; d P R. ,n 686/1957; D legisl 3-2-1993, n 29; d.P.R.9/5/1994.n.487	690 (b)
2	Procedura concorsuale area dirigenziale	D P R 21 aprile 1994, n 439	360
3	Decreto di nomina a seguito di concorso	Art 9 D P R n 3/1957; art 7 L 444/1985	90
4	Comando presso altre Amministrazioni e collocamento fuori ruolo	Artt 56 e 58 D P R n 3/1957; artt 34 e 35 D P R n.1077/1970	260 (40) (a)
5	Decadenza dalla nomina	Art 9 D P R n 3/1957	40

	PROCEDIMENTO	FONTE NORMATIVA	TERMINE (GIORNI)
6	Decreto di cancellazione dai ruoli	Art 200, comma 3, D P R n 3/1957	215 (180) (a)
7	Riammissione in servizio	Art 132 D P R n 3/1957	190
8	Passaggio di ruolo	Art 200 D P R n 3/1957	345
9	Attribuzione di funzioni dirigenziali	Art 19 D lgs n 29/1993	120
10	Trasferimento a domanda	Art 32 D P R n 3/1957; art 4 D P R n 266/1987	210
11	Decadenza dall'impiego	Artt 63 e 127 D P R n 3/1957	180
12	Cessazione per assunzione di altro impiego	Art 65 D P R n 3/1957	120
13	Congedo straordinario per gravi motivi e aspettativa per infermità	Art 37 D P R n 3/1957 e successive modificazioni .Art 68 D.P.R n.3/1957	240 (180) (a)
14	Congedo straordinario per esami	Art 37, comma 2, D P R n 3/1957	60

	PROCEDIMENTO	FONTE NORMATIVA	TERMINE (GIORNI)
15	Congedo straordinario per matrimonio	Art 37, comma 2, D P R n 3/1957	60
16	Cessazione aspettativa per obblighi di leva	Art 67 D P R n 3/1957	60
17	Interdizione anticipata dal lavoro, congedo straordinario per gravidanza e puerperio	Artt 4 e 5 legge n 1204/1971	60
18	Astensione facoltativa post-partum	Art 7, comma 1, legge n 1204/1971	60
19	Astensione facoltativa post-partum	Art 7, comma 2, legge n 1204/1971	240 (180) (a)
20	Aspettativa per il raggiungimento del coniuge all'estero	Legge 11 febbraio 1980 n 26 e legge 25 giugno 1985, n.333	70
21	Aspettativa proroga per motivi di particolare gravità	Art 70 D P R n 3/1957	110
22	Assenze del personale cumulo di permessi sindacali	Art 8 legge n 715/1978	90 (60) (a)
23	Dispensa per motivi di salute	Artt 71 e 129 D P R n 3/1957	360 (120) (a)

	- PROCEDIMENTO	FONTE NORMATIVA	TERMINE (GIORNI)
24	Dispensa per incapacità o persistente insufficiente rendimento	Art 129, commi 1 e 2, D P R n 3/1957	210
25	Assunzione obbligatoria	Legge 2 aprile 1968 n 482; decreto legislativo 3 febbraio 1993,n 29	120
26	Causa di servizio	D P R 20 aprile 1994 n 349	450
27	Equo indennizzo	D P R 20 aprile 1994 n 349	570
28	Compilazione rapporti informativi e attribuzione giudizi complessivi	Art 53 D P R n 3/1957; artt 36 e 37 D P R n 1077/1970	210
29	Decreti trattamento economico	L. n 312/1980; D P R n 310/1981; D P R n. 344/1983; D.P R n. 266/1987; D P R n. 44/1990	100 (15) (a)
30	Sussidi	Art 130 R D n 1326/1914; art 15, lett o) D P R n 266/1987	120 (15) (a)
31	Aggiunta di famiglia	Art 2 D L n 69 /1988 conv con modif in legge n 153/1988	90
32	Borse di studio	Art. 130 R D 1326/1914; art 15 lett o), D P R n.266/1987	310 (15) (a)

	PROCEDIMENTO	FONTE NORMATIVA	TERMINE (GIORNI)
33	Ricongiunzione	Legge 7 febbraio 1979 n 29	477 (180) (a)
34	Computo servizi ai fini di pensione con o senza riscatto	D P R n 1092/1973	715 (480) (a)
35	Accertamento e liquidazione quota capitale per servizi ricongiungibili (nel caso di passaggio dagli AA NN.)	L n 523/1954; D P R n 1092/1973	410(180) (a)
36	Accertamento e liquidazione quota capitale per servizi ricongiungibili (nel caso di passaggio agli AA NN)	L n 523/1954; D P R n 1092/1973	240 (180) (a)
37	Costituzione posizione assicurativa	Legge n 322/1958	630 (360) (a)
38	Collocamento a riposo per limiti di età	Art 131 D P R n 3/1957; D P R n 1092/1973; D lgs 30/12/92, n 503	40
39	Collocamento a riposo a domanda per compimento 40 anni servizio utile	Artt 33 e131 D P R n 3/1957; D lgs 30/12/92,n 503	50
40	Accettazione volontarie dimissioni	Artt 124, 125, 126 e 381 D P R. n 3/1957; D P R n.1092/73; D.L 19/9/92 conv con modif. in legge 438/92; D.lgs.503/1992	45
41	Trattamento di quiescenza indennità una tantum di reversibilità (d'ufficio)	D P R n 1092/1973	100 (15) (a)

	PROCEDIMENTO	FONTE NORMATIVA	TERMINE (GIORNI)
42	Trattamento di quiescenza indennità una tantum di reversibilità	D P R n 1092/1973	100 (15) (a)
43	Pensione diretta	D P R n 1092/1973; L. n 177/1976; L n 312/1980; D P R. n. 138/1986; D.L. 19/9/92 conv con modif. in legge 438/92; D.lgs. 503/92; legge 24/12/93,n 537	190 (15) (a)
44	Trattamento di quiescenza di reversibilità a domanda	D P R n 1092/1973; L n 177/1976; L n 312/1980	220 (15) (a)
45	Trattamento di quiescenza di reversibiltà d'ufficio	D P R n 1092/1973; L n 177/1976; L n 312/1980; D P R n 138/1986	170 (15) (a)
46	Riliquidazione di pensione	D P R n. 1092/1973; L n 177/1976; L n 312/1980; D P R 310/1981; D.P.R. n. 344/1983; L.n 432/1981; L. n 79/1984; L. n. 72/1985; L. n. 341/1986; L. n. 468/1987; L. n. 37/1990; D P.R. n. 266/1987 D.P.R	160 (15) (a)
47	Rilascio duplicato certificato di iscrizione	Art. 29 R.D. 6/5/1929,n. 970	40
48	Trattamento di quiescenza pensione provvisoria	D P R n 1092/1973; D.P R n. 138/1986; D L 19/9/92 conv con modif. in legge 438/92; D.lgs 503/92; Legge 24/12/1993,n. 537	120
49	Riscatto studi universitari	L. n. 46/1958; D P R 1092/1973; L n 881/1982; decreto Min Tesoro 9/5/1992	405 (180) (a)
50	Ricongiunzione periodi assicurativi per i liberi professionisti	L 5 marzo 1990, n 45	435 (90) (a)

	PROCEDIMENTO	FONTE NORMATIVA	TERMINE (GIORNI)
51	Pensione privilegiata	D P R n 1092/1973	535 (180) (a)
	FASI ENDOPROCEDIMENTALI di procedimenti di altre Amministrazioni		
	Riscatto ai fini dell'indennità di buonuscita	D P R n 1032/1973	200
	Progetto liquidazione indennità di buonuscita	D P R n 1032/1973	80

UFFICIO CENTRALE ARCHIVI NOTARILI - DIVISIONE II - PATRIMONIO E CONTABILITÀ

	PROCEDIMENTO	FONTE NORMATIVA	TERMINE (GIORNI)
1	Contratti di fornitura di beni e servizi	Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 ; regolamento di esecuzione 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni ed integrazioni; R.D. n. 970/ 1929; D.P R. n 967/1976 e successive modificazioni	270
2	Contratti per ristrutturazione immobiliare e in materia di edilizia	Regio decreto 18 novembre 1923, n 2440 ; regolamento di esecuzione 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni ed integrazioni; R.D. n. 970/ 1929; D.P R. n 967/1976 e successive modificazioni	360
3	Contratti di locazione di immobili	Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 ; regolamento di esecuzione 23 maggio 1924, n 827 e siccessive modificazioni ed integrazioni; R.D. 970/ 1929; legge 27 luglio 1978, n. 392	300
4	Rinnovazione tacita dei contratti di locazione di immobili	Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 ; regolamento di esecuzione 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni ed integrazioni; R.D. 970/ 1929; legge 27 luglio 1978, n. 392	90
5	Aggiornamento annuale dei canoni di locazione di immobili	Regio decreto 18 novembre 1923, n 2440 ; regolamento di esecuzione 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni ed integrazioni; R.D. 970/ 1929; legge 27 luglio 1978, n. 392	90

	PROCEDIMENTO	FONTE NORMATIVA	TERMINE (GIORNI)
6	Adeguamento dei canoni di locazione di immobili	Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 ; regolamento di esecuzione 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni ed integrazioni; R.D. 970/ 1929; legge 27 luglio 1978, n 392	90
7	Liquidazione spese per liti e per accertamenti sanitari	Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 ; regolamento di esecuzione 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni ed integrazioni; R.D. n. 970/ 1929; D.P R. n. 967/1976 e successive modificazioni	90
8	Pagamento crediti esigibili in materia di edilizia	Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 ; regolamento di esecuzione 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni ed integrazioni; R.D. n. 970/ 1929; D.P R. n 967/1976 e successive modificazioni	60

DIREZIONE NAZIONALE ANTIMAFIA

PROCEDIMENTO	FONTE NORMATIVA	TERMINE GIORNI
Assenza per complicanze della gestazione, assenza obbligatoria e facoltativa per maternità.	artt. 4,5 e 7 della legge 1204/71	30
Aspettativa per motivi di salute	art. 66 D.P.R. n. 3/57 e segg.	45
Concessione di congedo straordinario relativamente ai primi 30 giorni nel corso dell'anno solare	artt. 37- 40 D.P.R. n. 3/57	30

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICI GIUDIZIARI

PROCEDIMENTO	FONTE NORMATIVA	TERMINE (GIORNI)
Nomina commissioni elettorali circondariali	D.P.R N.223/67 e successive modificazioni	90
Nomina componenti sezioni agrarie	legge n.320/63 e successive modifiche	30
Cambiamento o aggiunta nomi e cognomi	artt. 153-164 ordinamento stato civile	90(45) a
Assenza per complicanze della gestazione assenza obbligatoria e facoltativa per maternità	artt.4, 5 e 7 della legge 1204/71	30
Aspettativa per motivi di salute	artt.66 D.P.R. n.3/57 e segg.	45
Iscrizione nell'albo dei consulenti tecnici	art.15 e seguenti norme attuazione c.p.c.	90
Procedimento disciplinare a carico di iscritti nell'albo dei consulenti tecnici	art.21 disp.att. c.p.c.	30
Concessione di congedo straordinario per malattia	artt.37-40 D.P.R. 3/57 - come modificato da art.3 legge 537/93	30

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICI GIUDIZIARI

PROCEDIMENTO	FONTE NORMATIVA	TERMINE (GIORNI)
Nomina presidenti di seggio elettorale	D.P.R. 30.1.57 n. 361; D.P.R. n.570/60; legge n. 18/79; legge n. 53/90 e successive modificazioni	60

a) Compreso il tempo occorrente ad organi esterni all'Amministrazione della Giustizia indicato in parentesi.

Il Ministro di grazia e giustizia
DINI

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Si trascrive il testo degli articoli 2 e 4 della legge n. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi:

«Art. 2 — 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia già direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte.

3. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano ai sensi del comma 2, il termine è di trenta giorni.

4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti».

«Art. 4 — 1. Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale nonché dell'adozione del provvedimento finale.

2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti».

Note alle premesse.

— Per il testo degli articoli 2 e 4 della legge n. 241/1990 si veda in nota al titolo.

— Il comma 3, dell'art. 17, della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Ai sensi del comma 4 dello stesso articolo, gli anzidetti regolamenti, che devono recare la denominazione di «regolamento» sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale.*

Nota all'art. 1

— Per il testo dell'art. 2 della legge n. 241/1990 si veda in nota al titolo.

Note all'art. 3.

— Si trascrive il testo degli articoli 7 e 8 della citata legge n. 241/1990:

«Art. 7 — 1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato con le modalità previste dall'art. 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'Amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell'inizio del procedimento.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà dell'Amministrazione di adottare, anche prima dell'effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari».

«Art. 8 — 1. L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale.

2. Nella comunicazione debbono essere indicati:

a) l'Amministrazione competente;

b) l'oggetto del procedimento promosso;

c) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;

d) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.

3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima.

4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può essere fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista».

— Si trascrive il testo degli articoli 2 e 10 della legge n. 15/1968, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme:

«Art. 2 *(Dichiarazioni sostitutive di certificazioni).* — La data ed il luogo di nascita, la residenza, la cittadinanza, il godimento dei diritti politici, lo stato di celibe, coniugato o vedovo, lo stato di famiglia, l'esistenza in vita, la nascita del figlio, il decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente, la posizione agli effetti degli obblighi militari e l'iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla pubblica amministrazione sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali alla istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni. La sottoscrizione delle dichiarazioni deve essere autenticata con le modalità di cui all'art. 20».

«Art. 10 *(Accertamenti d'ufficio).* — La buona condotta, l'assenza di procedimenti penali e l'assenza di carichi pendenti, ove richieste, sono accertate d'ufficio presso gli uffici pubblici competenti, dall'amministrazione che deve emettere il provvedimento. Le singole amministrazioni non possono richiedere atti o certificati concernenti fatti, stati e qualità personali che risultino attestati in documenti già in loro possesso o che esse stesse siano tenute a certificare».

— Si trascrive il testo dell'art. 18 della citata legge n. 241/1990:

«Art. 18 — 1. Entro sei mesi dalla data di entata in vigore della presente legge le amministrazioni interessate adottano le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini a pubbliche amministrazioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni. Delle misure adottate le amministrazioni danno comunicazione alla Commissione di cui all'art. 27.

2. Qualora l'interessato dichiari che fatti, stati e qualità sono attestati in documenti già in possesso della stessa amministrazione procedente o di altra pubblica amministrazione, il responsabile del procedimento provvede d'ufficio all'acquisizione dei documenti stessi o di copia di essi.

3. Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare».

Nota all'art. 4

— Per l'art. 8 della legge n. 241/1990 si rimanda alle note all'art. 3.

Nota all'art. 5:

— Si trascrive il testo dell'art. 10 della citata legge n. 241/1990:

«Art. 10 — 1. I soggetti di cui all'art. 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'art. 9 hanno diritto:

a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'art. 24;

b) di presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento».

Note all'art. 6:

— Si trascrive il testo degli articoli 16 e 17 della citata legge n. 241/1990:

«Art. 16 — 1. Ove debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo, questo deve emettere il proprio parere entro il termine prefissato da disposizioni di legge o di regolamento o, in mancanza, non oltre novanta giorni dal ricevimento della richiesta.

2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà dell'amministrazione richiedente di procedere indipendentemente all'acquisizione del parere.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in caso di pareri che debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini.

4. Nel caso in cui l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie ovvero l'impossibilità, dovuta alla natura dell'affare, di rispettare il termine generale di cui al comma 1, quest'ultimo ricomincia a decorrere, per una sola volta, dal momento della ricezione, da parte dell'organo stesso, delle notizie o dei documenti richiesti, ovvero dalla sua prima scadenza.

5. Qualora il parere sia favorevole, senza osservazioni, il dispositivo è comunicato telegraficamente o con mezzi telematici.

6. Gli organi consultivi dello Stato predispongono procedure di particolare urgenza per l'adozione dei pareri loro richiesti».

«Art. 17 — 1. Ove per disposizioni espressa di legge o di regolamento sia previsto che per l'adozione di un provvedimento debbano essere preventivamente acquisite le valutazioni tecniche di organi od enti appositi e tali organi ed enti non provvedano o non rappresentino esigenze istruttorie di competenza dell'amministrazione procedente nei termini prefissati dalla disposizione stessa o in mancanza, entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta, il responsabile del procedimento deve chiedere le suddette valutazioni tecniche ad altri organi dell'amministrazione pubblica o ad enti pubblici che siano dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero ad istituti universitari.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica in caso di valutazioni che debbono essere prodotte da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini.

3. Nel caso in cui l'ente od organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie all'amministrazione procedente, si applica quanto previsto dal comma 4 dell'art. 16».

— Per il testo dell'art. 2 della medesima legge n. 241/1990 si veda in nota al titolo.

Nota all'art. 7

— Per il testo degli articoli 16, commi 1 e 4, e 17, commi 1 e 3, della legge n. 241/1990, si rimanda alla nota dell'art. 6.

Nota all'art. 8:

— Per il testo dell'art. 16, commi 1 e 4, della legge n. 241/1990, si rimanda alla nota dell'art. 6.

Note all'art. 10:

— Si trascrive il testo degli articoli 5 e 6 della citata legge n. 241/1990:

«Art. 5. — 1. Il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all'unità la responsabilità della istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale.

2. Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione di cui al comma 1, è considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto alla unità organizzativa determinata a norma del comma 1 dell'art. 4.

3. L'unità organizzativa competente e il nominativo del responsabile del procedimento sono comunicati ai soggetti di cui all'art. 7 e, a richiesta, a chiunque via abbia interesse».

«Art. 6. — 1. Il responsabile del procedimento:

a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento;

b) accerta d'ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;

c) propone l'indicazione o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizi di cui all'art. 14;

d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;

e) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione».

— La legge n. 15/1968 reca norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme.

Nota all'art. 13:

— Per l'art. 8 della legge n. 241/1990 si rimanda alla nota all'art. 3.

95G0580

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(7651463) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L UFFICIO
Via B Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA S a s
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I B S
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a s
Via Farini, 27

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall Tergesteo)
LIBRERIA INTERNAZIONALE ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
LIBRERIA DEI CONGRESSI
Viale Civiltà Lavoro, 124

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N S. dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V Emanuele II, 15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE GARZANTI
Palazzo dell'Università

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Caimi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6
◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI E M
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V Alfieri, 364
◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21
◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO**
LIBRERIA LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F LLI DESSÌ
Corso V Emanuele, 30/32
◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S G C. ESSEGICI S a s
Via Caronda, 8/10
◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61
◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q Sella, 106/108
◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19
◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134
◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
◇ **PALERMO**
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA M
Piazza S G Bosco, 3
LIBRERIA S F. FLACCOVIO
Piazza V E Orlando, 15/19
LIBRERIA S F FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39
◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R
◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA S.n c
Via Mille, 6/A
◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7
◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7
◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
LIBRERIA DRAGHI-RANDI
Via Cavour, 17/19
◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Monfenera, 22/A
◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I P Z.S
S Marco 1893/B - Campo S Fantin
LIBRERIA GOLDONI
S Marco 4742/43
◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L E G I S
Via Adigetto, 43
◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . L. **385.000**
- semestrale . . . . L. **211.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale *destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:*
- annuale . . . . L. **72.500**
- semestrale . . . . L. **50.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . L. **216.000**
- semestrale . . . . L. **120.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . L. **72.000**
- semestrale . . . . L. **49.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle *altre pubbliche amministrazioni:*
- annuale . . . . L. **215.500**
- semestrale . . . . L. **118.000**

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . . L. **742.000**
- semestrale . . . . L. **410.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1996.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* . . . . L. **1.400**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione . . . . L. **1.400**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»* . . . . L. **2.750**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione . . . . L. **1.400**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . L. **1.500**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . L. **1.500**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale . . . . L. **134.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione . . . . L. **1.500**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale . . . . L. **87.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo . . . . L. **8.000**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate . . . . L. **1.300.000**
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna . . . . L. **1.500**
per ogni 96 pagine successive . . . . L. **1.500**
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata . . . . L. **4.000**

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale . . . . L. **360.000**
Abbonamento semestrale . . . . L. **220.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione . . . . L. **1.550**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 8.400